

9.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1976.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
AIARDI: Dilazionamento recupero quota compartecipazione IGE da comuni, economicamente depressi (4-00678) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>).	180	CAVALIERE: Provvidenze a favore dei coltivatori diretti di Bari e Foggia danneggiati dai nubifragi (4-00122) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	188
AMICI: Soluzione problemi linea ferroviaria Roma-Cassino (Frosinone) (4-00841) (risponde RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	182	COSTAMAGNA: Accertamenti su ditte aggricatrici di formaggio nelle aste AIMA (4-00533) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	189
BELLOCCHIO: Disagi e superlavoro negli uffici del registro in provincia di Caserta (4-00296) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>).	182	COSTAMAGNA: Restituzioni di carne, congelata dalla Comunità europea (4-00651) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	190
BELLOCCHIO: Provvedimenti per incasso mutui a pareggio bilancio e pagamento dipendenti del comune di Capua (Caserta) (4-00493) (risponde CORÀ, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	183	COSTAMAGNA: Definizione pratica indennità di buonuscita di Costantino Isidoro (4-00880) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>).	190
BELLOCCHIO: Contraddizione sulle « note personali » del dottor Francesco Amadio, reggente terzo ufficio imposte dirette di Napoli (4-00636) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>).	184	DE CINQUE: Sull'uva da tavola italiana esportata in Germania e respinta alla frontiera dalle autorità tedesche (4-00379) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	191
BIAMONTE: Definizione pratica pensione della vedova dell'ex dipendente amministrazione provinciale di Salerno Adinolfi Felice e della vedova dell'ex dipendente comunale di Cava dei Tirreni (Salerno) Giovanni Rufoli (4-00987, 4-00988) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	185	FERRARI MARTE: Per evitare l'onere degli scambi di messaggi augurali nelle pubbliche amministrazioni (4-01054) (risponde EVANGELISTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>).	192
BORROMEO D'ADDA: Liquidazione pensione al ferroviere Francesco Tripodi (4-00778) (risponde RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	186	FERRI: Ristrutturazione della Consob (4-00480) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	192
CALICE: Sollecito lavori ristrutturazione galleria sul tronco ferroviario Rocchetta Sant'Antonio (Foggia)-Melfi (Potenza) (4-00944) (risponde RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	187	FORTE: Istituzione fermata a Vallo Scalo (Salerno) del treno n. 571 (4-00946) (risponde RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	193
CAVALIERE: Provvidenze a favore dei coltivatori diretti di Corato (Bari) danneggiati dai nubifragi (4-00109) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	188	GASPARI: Provvedimenti a favore dei viticoltori della provincia di Chieti danneggiati da avversità atmosferiche (4-00214) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	194
		GRASSUCCI: Richiesta di partecipazione alla ripartizione di carni bovine congelate da parte della CODEAS di Itri (Latina) in sostituzione dell'ente comunale di consumo (4-00188) (risponde OSSOLA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>).	194

PAG.	PAG.
LOMBARDO: Revoca provvedimento istitutivo scuola media a Ragalna, frazione di Paternò (Catania) (4-00876) (risponde BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>). 195	SARTI: Programmazione assunzioni ai Monopoli di Stato (4-00734) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>). 204
MANNINO: Provvedimenti a favore dei coltivatori di grano duro della Sicilia e del Mezzogiorno, danneggiati da avversità atmosferiche (4-00311) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 196	SCALIA: Revoca provvedimento istitutivo scuola media a Ragalna (Catania) (4-00904) (risponde BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>). 205
MENICACCI: Definizione pratica pensione di Cosimo D'Amilo (4-01138) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 197	SERVADEI: Ultimazione della superstrada Europa-7 (4-00153) (risponde LAFORGIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>). 205
MICELI VINCENZO: Provvedimenti a favore dei viticoltori della provincia di Trapani danneggiati dalla peronospora (4-00238) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 197	SERVADEI: Controllo fiscale introiti cantanti italiani e stranieri (4-00425) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>). 207
MILLET: Provvedimenti a favore degli allevatori della Valle d'Aosta danneggiati dalla siccità (4-00242) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 198	SERVADEI: Costituzione dell'Istituto nazionale di economia montana (INEMO) e suoi compiti istituzionali (4-00512) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 208
NOBERASCO: Pubblicazione elenco candidati idonei conseguimento patente di spedizioniere doganale (4-00367) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>). 198	SERVADEI: Riforma della CONSOB (4-00802) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 208
PISICCHIO: Provvedimenti a favore delle zone della Puglia colpite dai nubifragi (4-00012) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 199	SERVADEI: Impossibilità di rimborso per alcuni uffici IVA per mancanza di fondi (4-00803) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>). 209
QUARANTA: Comportamento del provveditore agli studi di Salerno in merito alle delibere del consiglio di circolo di Polla (4-00501-4-00504) (risponde BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>). 200	SQUERI: Revisione criterio assegnazione alloggi non di lusso in cooperative (4-00592) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>). 209
ROBALDO: Mancanza nelle tabaccherie di taluni prodotti « da fumo » (4-00576) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>). 200	URSO SALVATORE: Sistema di concessioni di prestiti e mutui agrari a tasso agevolato (4-00037) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 210
ROBALDO: Adeguamento rimborso spese per l'uso del mezzo proprio per servizio a dipendenti pubblici (4-00885) (risponde ABIS, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 201	VAGLI MAURA: Difficoltà alla Sipe Nobel di Galliciano (Lucca), Spilamberto (Modena) e Orbetello (Grosseto) (4-00127) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 211
ROBERTI: Concessione in appalto del servizio consegna colli a domicilio a Palermo (4-00478) (risponde RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i>). 202	VALENSISE: Eliminazione passaggi a livello incustoditi tra Gioia Tauro-Cinquefrondi (Reggio Calabria) (4-00919) (risponde RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i>). 212
SANESE: Disservizio dei convogli ferroviari sulla Ancona-Roma (4-00884) (risponde RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i>). 202	
SANTAGATI: Rivalutazione pensioni alle vedove di guerra (4-00693) (risponde ABIS, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 203	

AIARDI. — Al *Ministro delle finanze*.
— Per conoscere:

1) conseguentemente al suo recente decreto che ha determinato in via definitiva la quota di compartecipazione al provento IGE — somme sostitutive delle quote stesse — previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per cui a molti comuni, in genere depressi economicamente, ai quali sono state attribuite somme maggiori per gli anni

1973, 1974, 1975 e ratei 1976, è in questi giorni pervenuta comunicazione di recupero delle differenze, da effettuarsi nel corrente anno e nel prossimo 1977, per cui non verrà effettuata più alcuna erogazione di somme sostitutive fino al 31 dicembre 1977;

2) tenendo conto che tali somme sono particolarmente elevate per le limitate finanze dei comuni stessi, che si trovano in situazioni di estrema difficoltà finanziaria;

3) considerato inoltre che dovranno provvedere direttamente al pagamento a proprio intero carico delle delegazioni per mutui contratti, se ritenga opportuno dare disposizioni affinché i suddetti recuperi siano effettuati con un piano più diluito nel tempo, d'intesa con le rispettive intendenze di finanza. (4-00678)

RISPOSTA. — Un rapido accenno alle situazioni che hanno preceduto la emanazione della comunicazione suddetta, può riuscire forse utile per meglio comprendere il significato di quella disposizione.

Punto di riferimento è certamente la norma con la quale si dispone che fino a tutto il 1972 a comuni e province vengano attribuite quote di compartecipazione al provento netto dell'IGE. In relazione dunque a tale norma, ed in base inoltre alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, che prevedono per il quinquennio 1973-1977 l'attribuzione di entrate sostitutive ai suddetti enti, mediante applicazione di un particolare meccanismo di computo delle somme dovute, a comuni e province sono stati corrisposti acconti consistenti sulle quote di compartecipazione di rispettiva spettanza, stabilite per altro provvisoriamente soprattutto allo scopo di non far mancare questa importante fonte di finanziamento alla massa degli enti, che ne segnalava la necessità sotto la spinta di impegni indifferibili di gestione. Gli acconti erogati furono così determinati nella misura del 95 per cento degli importi momentaneamente stabiliti, per i quali, data l'urgenza di provvedere, vennero tenute a calcolo le risultanze del censimento demografico del 15 ottobre 1961, anziché i dati relativi al rilevamento della popolazione ottenuti dal censimento del 24 ottobre 1971.

Per effetto di tale stato di cose, e della connessa considerazione che nel decen-

nio intercorrente tra i due censimenti in molti comuni si era verificata una consistente riduzione della popolazione residente, è risultato che in sede di attribuzione definitiva delle quote di compartecipazione gli importi spettanti ai suddetti comuni figurano in diversi casi notevolmente inferiori alle quote devolute a titolo di acconto. Conseguenziale è stata quindi la condotta dell'amministrazione con le direttive emanate per il recupero di tutte quelle somme che risultavano attribuite in precedenza agli importi dovuti.

È tuttavia da avvertire che il Governo, pur avendo di fronte questo quadro, ha ritenuto di non poter sottovalutare la situazione che di fatto sarebbe seguita ad una rigorosa adesione alla indicata determinazione. Ciò soprattutto in base alla consapevolezza che il recupero in tempi ristretti delle differenze esorbitanti le quote di spettanza avrebbe provocato serie difficoltà per diversi enti e problemi irrisolvibili di gestione, a fronte di compiti istituzionali non differibili e di impegni finanziari già esistenti, inerenti a mutui a ripiano di bilanci o per opere pubbliche. Di qui la ravvisata necessità di una realistica valutazione del problema venutosi a creare a seguito della liquidazione definitiva delle quote di compartecipazione sopracitate, in uno sforzo di ricerca idoneo ad evitare i rischi sopra delineati, ma al tempo stesso attento verso le esigenze di tutti quei comuni che hanno diritto a percepire sensibili differenze a titolo di conguaglio: non v'è dubbio, infatti, che il problema di come soddisfare gli enti creditori delle loro spettanze si presenta in termini non meno pressanti di quelli esistenti nei confronti dei comuni debitori.

La soluzione adottata recentemente dall'amministrazione sembra rispondere positivamente a queste due esigenze. Vi provvede la circolare ministeriale dell'8 ottobre 1976, n. 2/4556, inviata a tutte le intendenze di finanza interessate, con la quale viene suggerito di non procedere a recuperi immediati delle differenze risultate a debito dei comuni, bensì di concordare con le amministrazioni locali il recupero delle maggiori somme loro attribuite, secondo un piano di ammortamento che tenendo conto della situazione economico-finanziaria di ciascun comune, preveda il dilazionamento del debito entro un con-

gruo periodo di tempo e senza corrispondenza di interessi. Inoltre sono stati disposti consistenti accreditamenti di somme, allo scopo di porre le intendenze di finanza in grado di fronteggiare nel miglior modo possibile anche la situazione dei comuni creditori.

Si è, in definitiva, messo in moto un meccanismo che assicura maggiore tempestività al pagamento dei saldi sulle quote di compartecipazione, in favore degli enti creditori, e soprattutto che evita di aggravare lo stato di dissesto dei comuni debitori, nei cui confronti il recupero da effettuare in unica soluzione avrebbe certamente avuto pesanti conseguenze, incidendo gravemente sulle somme sostitutive ad essi dovute ai sensi delle norme del ricordato decreto presidenziale n. 638.

Il Ministro: PANDOLFI.

AMICI E DE GREGORIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere per la definitiva soluzione dei vecchi e gravi problemi riguardanti la linea ferroviaria Roma-Cassino (Frosinone), che, già nel recente passato e anche attualmente, hanno provocato energiche proteste da parte di migliaia di lavoratori e di studenti che ogni giorno si recano e tornano da Roma;

quali reali motivi abbiano impedito l'adozione di misure tese a migliorare sia il materiale rotabile, sia i tempi di percorrenza per e da Roma ripetutamente promessi;

se ritenga opportuno, infine, intervenire presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato per sollecitare un approfondito esame delle proposte avanzate dal comitato dei pendolari Roma-Cassino per un miglioramento generale del servizio e particolarmente per la elaborazione di nuovi orari di partenza e di arrivo in vista della entrata in funzione di motrici a trazione elettrica. (4-00841).

RISPOSTA. — In relazione all'imminente completamento dei lavori per la elettrificazione della linea Roma-Cassino, è prevista, nel corso dell'attuale orario, l'effettuazione con trazione elettrica di 15 convogli (su 24 attualmente programmati con trazione *diesel*), comprendenti quasi tutti i

più importanti treni per l'utenza a carattere pendolare.

In considerazione dell'impossibilità attuale di procedere alla completa trasformazione di tutte le comunicazioni esistenti, non riesce possibile fino al 22 maggio 1977 attuare sensibili variazioni all'impostazione degli orari, in quanto la modifica della percorrenza dei treni comporterebbe una completa ristrutturazione della circolazione. Purtuttavia, se dall'esame più particolareggiato della situazione, potesse emergere la possibilità di attuare qualcuno dei provvedimenti che più interessano l'utenza pendolare senza causare sensibili turbamenti, potrà anche essere vagliata l'opportunità di adottare alcune particolari modifiche nel corso dello stesso orario in vigore. Per altro, in conseguenza delle trasformazioni che — come in precedenza detto — si realizzeranno nel corso dell'attuale orario, si avranno già notevoli miglioramenti per il servizio offerto al pubblico dal momento che l'impiego di locomotori elettrici consente, per la maggiore prestazione rispetto a quelli *diesel*, l'utilizzazione di carrozze a carrelli e un migliore conforto di viaggio in genere.

A partire dal prossimo orario estivo, la completa sostituzione dei mezzi a trazione *diesel* consentirà un acceleramento delle relazioni tra Cassino e Roma mediante anche la specializzazione delle comunicazioni dirette nonché una intensificazione dei servizi offerti all'utenza.

Infine, si fa presente che i competenti organi compartimentali nel redigere il progetto del nuovo orario hanno tenuto conto delle esigenze delle varie categorie dell'utenza interessata ai collegamenti tra Roma e Cassino, con particolare riguardo per gli utenti pendolari al cui comitato di rappresentanza il progetto è stato a suo tempo comunicato. Detti uffici, comunque, sono a disposizione per l'ulteriore approfondimento di quelle questioni interessanti specificamente tale tipo di utenza.

Il Ministro: RUFFINI.

BELLOCCHIO E BROCCOLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del malcontento in cui versano gli impiegati degli uffici del registro della provincia di Caserta a

causa dell'aspetto che va assumendo il lavoro negli uffici giudiziari e del registro in particolare;

come intenda ovviare al superlavoro conseguente all'applicazione del condono fiscale, che, lungi dal ridurre l'arretrato e la consistenza del contenzioso, ha di fatto sortito l'effetto contrario per le nuove controversie sorte sull'applicazione di una legge su cui non è stato possibile finora stabilire l'effettiva portata;

infine, di fronte al pericolo imminente della prescrizione di altre imposte amministrative nonché alla minaccia di blocco degli uffici, quali provvedimenti urgenti intenda adottare per dotare gli uffici da un lato delle attrezzature necessarie e dall'altro per emanare norme chiare e univoche in ordine alla applicazione del condono fiscale. (4-00296).

RISPOSTA. — Tutti sanno che la situazione degli uffici finanziari dal lato funzionale sta attraversando lunghi momenti di pesanti difficoltà. È una situazione, cioè, che risente in misura massiccia dello sforzo che l'amministrazione nel suo complesso ha dovuto e deve ancora sostenere per l'avvio e l'iniziale gestione della riforma tributaria.

Ci sono dunque motivi obiettivi che spiegano il persistente stato di difficoltà, il quale per altro è stato reso assai più grave dal contestuale massiccio esodo di personale esperto e qualificato, verificatosi a seguito delle note disposizioni che ne hanno favorito il pensionamento anticipato. Pur in presenza di tale quadro generale, v'è tuttavia da dire che l'esame comparato delle situazioni riscontrabili presso i diversi uffici finanziari consente di non condividere in pieno le preoccupazioni manifestate nei confronti dei quattro uffici del registro operanti nella provincia di Caserta.

Dai dati a disposizione risulta che in tali uffici prestano servizio complessivamente 133 impiegati, così suddivisi per qualifica: 1 primo dirigente, 22 impiegati della carriera direttiva, 19 di quella di concetto, 59 di quella esecutiva, 12 di quella ausiliaria e 21 impiegati delle abolite imposte di consumo. Si è dunque di fronte ad una consistenza organica effettiva che abbisognerebbe certamente, in assoluto, di qualche integrazione, ma che in situazio-

ne contingente non è poi tale da farsi giudicare del tutto inadeguata alle necessità di maggior rilievo da fronteggiare, specie se la si pone a raffronto con quella di altri uffici, non certo di minore importanza, che operano in genere nella fascia settentrionale del nostro paese.

Per quanto riguarda poi la disciplina dell'ultimo condono fiscale di cui al decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, si è provveduto ad emanare opportune istruzioni ministeriali proprio allo scopo di risolvere eventuali casi di dubbia applicazione delle norme. A quanto risulta a tale proposito, nella generalità degli uffici non dovrebbero essersi verificate notevoli difficoltà d'interpretazione né controversie di notevole rilievo.

Si soggiunge inoltre che presso tutti gli uffici è in atto una intensificazione delle procedure per il recupero dei crediti di imposta arretrati, ed in tal senso sono state impartite dettagliate istruzioni in sede di applicazione della legge 2 dicembre 1975, n. 576, con la quale, com'è noto, sono stati prorogati i termini di prescrizione e sospesi quelli di decadenza.

Per quanto concerne infine il problema delle attrezzature, si assicura che non si mancherà di interessare il provveditorato generale dello Stato per le necessarie integrazioni di quelle attualmente in dotazione agli uffici in argomento, in relazione alle accresciute necessità di servizio.

Il Ministro: PANDOLFI.

BELLOCCHIO E BROCCOLI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza del fatto che i dipendenti del comune di Capua (Caserta) hanno dichiarato lo sciopero ad oltranza a causa del mancato pagamento dello stipendio di agosto;

2) quali provvedimenti urgenti intendano adottare per fare in modo che il comune riesca ad incassare in tutto od in parte il credito di ben 2.867.720.259 accumulatosi dal 1972 ad oggi per la mancata corresponsione in tutto o in parte dei mutui a pareggio bilancio;

3) infine, come intendano operare perché nel futuro si eviti il crearsi di analoghe situazioni che recano nocumen-

to alle popolazioni e discredito alle istituzioni. (4-00493)

RISPOSTA. — Riguardo all'esercizio 1972 la Cassa depositi e prestiti ha concesso ed erogato al comune di Capua lire 846.780.000, pari all'intero importo del mutuo autorizzato ad integrazione del bilancio. Per gli anni dal 1973 al 1975, il consiglio di amministrazione della suddetta Cassa, tenuto conto delle risorse disponibili dell'istituto, in relazione al complessivo ammontare dei *deficit* di bilancio di comuni e province, ha fissato la misura di intervento al 50 per cento dell'importo autorizzato per i mutui superiori ai 500 milioni, assicurando in ogni caso l'intera copertura dei *deficit* inferiori a detta somma ed un finanziamento di 500 milioni per quelli non eccedenti un miliardo.

Sulla scorta di tale decisione, al comune di Capua sono stati concessi ed erogati, per ciascuno degli anni considerati, mutui di lire 500 milioni rispetto agli importi autorizzati, rispettivamente, di lire 790 milioni 376.000, lire 814 milioni e lire 857 milioni 750.000.

Per le quote di *deficit* non ancora coperte e, in particolare, per il mutuo di lire 937.600.000, autorizzato a pareggio bilancio 1976, potrà soccorrere se il mercato finanziario consentirà il collocamento di un adeguato importo di cartelle, l'azione della sezione autonoma di credito comunale e provinciale operante in seno alla Cassa depositi e prestiti. Si fa inoltre presente, che è in corso di perfezionamento il provvedimento legislativo che consentirà di realizzare il consolidamento delle anticipazioni concesse dalle aziende di credito ai comuni.

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro: CORÀ.*

BELLOCCHIO E MARZANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere il suo parere in ordine alla vicenda occorsa al dottor Francesco Amodio, direttore dell'ex terzo ufficio delle imposte dirette di Napoli oggi primo ufficio imposte dirette, il quale fu trasferito nel 1974 dall'ufficio imposte di Ottaviano (Napoli), (dove fin dal 1955 aveva svolto funzioni direttive), al terzo ufficio imposte dirette di Napoli

con la qualifica di reggente (mansioni e funzioni che rientrano fra gli attributi dei dirigenti).

Sul finire dello scorso anno 1975, in ottemperanza al regolamento dei dipendenti del pubblico impiego, il diretto superiore gerarchico dell'Amodio, redige le « note personali » di quest'ultimo che il consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze converte nel massimo punteggio, e l'Amodio ne riceve comunicazione con regolare rapporto informativo il 27 novembre 1975.

Senonché lo stesso consiglio d'amministrazione in data 17 dicembre 1975 (a soli 30 giorni dalla classificazione dello Amodio col massimo punteggio), in netta contraddizione e contrapposizione col giudizio emerso pochi giorni addietro (« dopo attenta valutazione delle capacità dimostrate, delle mansioni disimpegnate e del rendimento... »), non ritiene l'Amodio idoneo alla qualifica superiore.

A parte il giudizio di merito, di competenza del tribunale amministrativo regionale di Roma, al quale l'Amodio ha fatto ricorso, gli interroganti chiedono di conoscere come sia possibile che possano accadere simili episodi nell'ambito dello stesso consiglio d'amministrazione che, certamente, non contribuiscono ad elevare il prestigio ed il decoro di tutta l'amministrazione finanziaria. (4-00636).

RISPOSTA. — Il terzo ufficio delle imposte dirette di Napoli, soppresso dal 1° gennaio 1975, non è l'attuale primo ufficio, ma è stato in questo incorporato e ne costituisce soltanto un reparto e non certo il più importante.

In questo senso occorre dunque rettificare la diversa rappresentazione del quadro configurato dalla interrogazione, anche per conferire il dovuto realismo ai compiti effettivamente svolti dal signor Amodio, il quale venne trasferito per esigenze di servizio al 3° ufficio di Napoli in data 18 aprile 1974, senza però alcun formale incarico di reggenza né tanto meno di titolarità, benché in precedenza nella sede di Ottaviano egli avesse tenuto la direzione di quell'ufficio.

La reggenza del predetto 3° ufficio fu quindi assunta dall'interessato a titolo precario in dipendenza del fatto che l'ufficio stesso era sfornito di titolare, ed in previsione soprattutto della sua soppressione

puntualmente avvenuta alla fine del 1974.

Già nel 1973, nonostante gli fosse affidata la direzione dell'ufficio di Ottaviano, al signor Amodio venne comunque attribuito il giudizio complessivo di ottimo ma col punteggio ridotto di 97/100, elevato poi nel 1974 a 100/100 senza tuttavia alcun coefficiente di aumento.

Non è senza rilievo puntualizzare questi aspetti del *curriculum* impiegatizio del signor Amodio, essendo da considerare che le attuali disposizioni che disciplinano il sistema di progressione in carriera sono improntate al principio secondo cui, al fine dell'avanzamento, il consiglio di amministrazione deve esprimere un giudizio che tenga conto non soltanto delle valutazioni dell'ultimo anno, ma di tutti gli elementi quali risultano dal fascicolo personale dell'impiegato preso in considerazione.

Alla luce dunque di questi chiarimenti sembra che nessuna contraddizione possa rilevarsi nell'operato del consiglio di amministrazione, se nella seduta del 27 novembre 1975 detto consesso ha attribuito al signor Amodio il giudizio di ottimo per l'anno 1974, e, successivamente, espresso parere non favorevole all'inquadramento dell'interessato, in quanto « a seguito di una attenta valutazione delle capacità dimostrate, delle mansioni svolte e del rendimento fornito non è risultato in possesso, in grado adeguato, delle doti necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali e non offre, almeno per ora, la necessaria garanzia di poter assolvere con piena ed incondizionata fiducia gli impegnativi compiti demandati ai primi dirigenti ».

È noto ad ogni modo che l'impiegato in questione ha prodotto due distinti ricorsi al tribunale amministrativo regionale per il Lazio avverso il mancato inquadramento nella qualifica di primo dirigente, per cui appare opportuno in pendenza di tali giudizi, non anticipare opinioni di merito, anche per quel senso di doveroso riguardo che spetta alla autorità investita del riesame della vicenda.

Il Ministro: PANDOLFI.

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per conoscere se e quando verrà definita la pratica di pensione intestata alla

signora Nigro Adelaide nata il 13 giugno 1932 vedova dell'ex dipendente dell'amministrazione provinciale di Salerno signor Adinolfi Felice nato il 7 luglio 1913, deceduto il 12 maggio 1974. La signora Nigro che risiede a Salerno alla via F. Palumbo n. 19 vive nella più squallida miseria e per lei la definizione della pratica di pensione è importante. (4-00987)

RISPOSTA. — Nei riguardi della signora Adelaide Nigro, vedova Adinolfi, è stata già predisposta la liquidazione del trattamento di quiescenza indiretto che, in accoglimento alla domanda di riscatto del servizio militare di anni 9 e mesi 10, prodotta dal defunto signor Adinolfi in data 15 settembre 1972, ammonterebbe ad annue lordé lire 1.730.000 a decorrere dal 13 maggio 1974, da elevarsi, in applicazione dei miglioramenti previsti dalla legge 29 aprile 1976, n. 177, a lire 1.989.500, dal 1° gennaio 1975, ed a lire 2.127.000, dal 1° gennaio 1976, e da ridursi al raggiungimento della maggiore età degli orfani.

Per l'ulteriore corso del provvedimento è indispensabile che la signora Nigro confermi la suddetta domanda di riscatto accettando conseguentemente il pagamento del contributo relativo ammontante a lire 5.945.145.

Nel caso, invece, che la signora Nigro non confermasse detta domanda di riscatto, la pensione determinata in base al servizio reso dal defunto signor Adinolfi alle dipendenze dell'amministrazione provinciale di Salerno, dal 9 settembre 1952 al 12 maggio 1974, e alla valutazione di 2 campagne di guerra, ammonterebbe ad annue lorde lire 1.198.500 a decorrere dal 13 maggio 1974, da elevarsi, in applicazione dei miglioramenti previsti dalla citata legge n. 177 del 1976, a lire 1.398.500 dal 1° gennaio 1975, ed a lire 1.445.000, dal 1° gennaio 1976, e da ridursi al raggiungimento della maggiore età degli orfani.

In entrambe le liquidazioni, nelle quali sono stati valutati anche i benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, la misura dell'indennità integrativa speciale, di cui all'articolo 5, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, rimarrebbe invariata.

In attesa della dichiarazione della signora Nigro in merito al riscatto, è stata già disposta, a favore dell'interessata,

la concessione dell'acconto mensile di lire 84 mila, a decorrere dal 13 maggio 1974, il cui ruolo di pagamento sarà spedito, quanto prima, alla direzione provinciale del tesoro di Salerno, la quale provvederà a corrispondere l'indennità integrativa speciale, che dal 1° luglio 1976 è di lire 69 mila mensili.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando verrà definita la pratica di pensione intestata alla signora Palliotti Letizia, nata il 4 febbraio 1890, residente in Cava dei Tirreni (Salerno) alla via Condioso, vedova del signor Rupoli Giovanni nato il 24 giugno 1892 e deceduto l'11 luglio 1975 già dipendente del comune di Cava dei Tirreni (Salerno).

L'interrogante vuol sapere se sia opportuno trovare il mezzo idoneo per la definizione sollecitata di tali pratiche, soprattutto quando come nel caso in esame, gli interessati non hanno altra fonte di vita oltre quella che loro deriva dalla pensione. (4-00988)

RISPOSTA. — Nei riguardi della signora Letizia Palliotti vedova Rupoli è stata già predisposta la liquidazione del trattamento di quiescenza di reversibilità ma, per lo ulteriore corso della pratica, è stato chiesto all'interessata di inviare apposita domanda di pensione.

Comunque, in attesa che pervenga tale domanda, è stata già disposta, a favore della signora Palliotti, la concessione dell'acconto mensile di lire 38 mila, a decorrere dal 12 luglio 1975, il cui ruolo di pagamento sarà spedito, quanto prima, alla direzione provinciale del tesoro di Salerno, la quale provvederà a corrispondere l'indennità integrativa speciale che dal 1° luglio 1976 è di lire 69 mila mensili.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

BORROMEO D'ADDA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere le ragioni che hanno sinora impedito al ferroviere Francesco Tripodi titolare del certificato di iscrizione n. 502691 di percepire la liquidazione della pensione. (4-00778)

RISPOSTA. — Il dipendente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Tripodi Francesco è stato collocato a riposo il 25 maggio 1975 per dimissioni volontarie, ai sensi dell'articolo 158 dello Stato giuridico del personale approvato con legge 425 del 1958 e, dal momento della cessazione dal servizio, ha regolarmente percepito un acconto mensile provvisorio, di importo pari a quello del trattamento definitivo di quiescenza effettivamente spettantegli.

Con decreto del 18 giugno 1975, n. 9515, si è provveduto nei suoi confronti ad approvare la liquidazione della pensione di lire 2.177.200 annue lorde decorrente dal 25 maggio 1975, nel sostanziale rispetto quindi, dei tempi minimi usualmente occorrenti per far luogo al perfezionamento delle relative procedure nei casi di collocamento a riposo per dimissioni volontarie.

Una copia del decreto ed il ruolo della pensione definitiva sono stati trasmessi alla direzione provinciale del tesoro di Varese in data 15 maggio 1976, per l'attivazione dei pagamenti.

L'acconto mensile provvisorio è stato, però, prudenzialmente corrisposto a tutto il mese di ottobre 1976, al fine di accordare il tempo occorrente agli adempimenti di competenza della direzione provinciale del tesoro destinataria e di evitare all'interessato possibili interruzioni retributive.

Il periodo intercorso tra il 18 giugno 1975, data di emissione del decreto, ed il 15 maggio 1976, data di spedizione della documentazione alla competente direzione provinciale del tesoro, risulta notevolmente superiore ai tempi minimi usualmente occorrenti. Ciò in quanto la esecuzione dei lavori di conversione della procedura concernenti gli acconti mensili provvisori, dal sistema tradizionale a quello meccanografico, ha richiesto la temporanea sospensione, circa un semestre, della spedizione di tutti i ruoli all'epoca giacenti.

La conversione suddetta, si è resa necessaria per il sensibile aumento delle concessioni di acconti provvisori, dovuto al collocamento a riposo dei ferrovieri ex combattenti, e per l'applicazione della nuova normativa fiscale che prevede, anche per i pensionati in regime di acconto, la normale tassazione ed il conseguente rilascio del modello 101.

Va precisato, per altro, che la momentanea sospensione della spedizione dei ruoli

li non ha comportato, di massima, conseguenze significative sul trattamento economico spettante in quanto, come già detto, dal momento della cessazione dal servizio viene corrisposto, a tutti i pensionati, l'acconto mensile provvisorio di cui all'articolo 245 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, calcolato per un importo pressoché pari a quello del trattamento definitivo.

Il Ministro: RUFFINI.

CALICE. — *Al Ministro dei trasporti.*
— Per conoscere — premesso che sul tronco ferroviario Rocchetta Sant'Antonio (Foggia) Melfi (Potenza) (sulla Potenza-Foggia) sono in corso da oltre 2 mesi lavori di sistemazione di una galleria che, dati i tempi e i modi del lavoro, comporteranno una interruzione del traffico per altri 8 mesi a detta degli esperti; che le ferrovie dello Stato hanno organizzato un traffico sostitutivo su autobus che costa all'azienda circa 6 milioni al giorno; che tanto, in un tratto frequentatissimo, determina per operai e studenti ritardi di circa 30-40 minuti —:

a) se al restauro della galleria non sarebbe stato possibile — come sostengono alcuni tecnici — sostituire altre soluzioni tecniche che avrebbero eliminato radicalmente inconvenienti ormai pluriennali nel traffico ferroviario su quel tratto;

b) le ragioni della esasperante lentezza dei lavori;

c) la possibilità di dirottare il traffico degli autobus che effettuano il trasbordo, sulla superstrada Potenza-Candela con una diminuzione dei tempi di percorrenza di circa 20 minuti. (4-00944)

RISPOSTA. — I lavori in corso nella galleria «Paradiso» fra le stazioni di Rocchetta Sant'Antonio e di Melfi della linea Potenza-Foggia consistono nella demolizione e ricostruzione con sezione allargata del rivestimento murario di un tratto di galleria gravemente dissestato per le forti pressioni esercitate dal terreno argilloso in cui essa è scavata.

I lavori sono iniziati il 24 luglio 1976 rimanendo sospesi soltanto dal 7 al 24 agosto per consentire la ripresa del traffico ferroviario in occasione del ferragosto.

Essi naturalmente proseguono a ritmo regolare, tenuto conto delle cautele che occorre osservare per la infida natura dei terreni e per le persistenti piogge di questi ultimi tempi.

Si prevede che l'esercizio finanziario possa riprendere regolarmente a partire dalla seconda quindicina del prossimo mese di dicembre.

Si fa presente che non è stato possibile realizzare, in alternativa al restauro della galleria, una diversa soluzione, idonea sia sotto il profilo tecnico sia economico.

Si sta provvedendo al risanamento di alcune zone franose, tra le stazioni di Rocchetta Sant'Antonio e di Melfi, in corrispondenza delle quali si è dovuto in passato istituire il rallentamento dei treni.

Sin dal verificarsi della interruzione è stato istituito un autoservizio viaggiatori di emergenza fra le stazioni di Rocchetta Sant'Antonio e Melfi, istradato sulla strada statale 303, l'unica aperta al traffico, che collega le due anzidette località ove vengono attestati i treni.

Tale autoservizio, il cui programma prevede l'effettuazione di ben 55 corse al dì, richiede l'impiego di 5 autobus per un costo complessivo giornaliero non di sei milioni come riferisce l'interrogante, bensì inferiore alle 600 mila lire.

A causa delle difficili condizioni di transitabilità della suddetta strada statale 303, che, come è noto, ha un tracciato fortemente tortuoso, acclive e dissestato, i tempi di percorrenza dell'autoservizio risultano superiori a quelli dei treni sostituiti.

Al fine di ovviare a tale inconveniente l'Azienda ferroviaria ha già da tempo avanzato richiesta agli enti locali competenti di essere autorizzata a far transitare i mezzi adibiti all'accennato autoservizio sulla superstrada Potenza-Candela, non ancora aperta al traffico.

Gli enti interpellati non hanno sinora concesso la richiesta autorizzazione.

Il Ministro: RUFFINI.

CAVALIERE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvidenze intenda adottare con urgenza, anche in via provvisoria, in favore dei coltivatori di Corato (Bari) che hanno visto completamente distrutti i prodotti di ogni specie di coltura dai violenti nubifragi dei giorni 21, 22, 23 luglio 1976.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1976

L'interrogante chiede anche di sapere se ritenga di dover dare disposizioni per l'immediato pagamento del vino conferito per la distillazione e delle integrazioni sul prezzo dell'olio in maniera da mettere gli interessati in condizioni di far fronte ai loro impegni e alle proprie necessità.

(4-00109)

RISPOSTA. — Questo Ministero, sulla base delle proposte formulate dalla Regione Puglia ai sensi dell'articolo 13, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ha emesso, di concerto con il dicastero del tesoro, il decreto 30 settembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 1976, n. 291, con il quale è stato riconosciuto, tra l'altro, il carattere eccezionale delle avversità atmosferiche verificatesi nella regione nel mese di luglio 1976, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura. Con lo stesso decreto sono state delimitate, fra le altre, le zone agrarie della provincia di Bari — ivi comprese le località maggiormente colpite del comune di Corato — ai fini della concessione delle provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiari e delle scorte e di quelle contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 della citata legge.

Per quel che concerne l'erogazione dell'aiuto comunitario per la distillazione agevolata del vino, si comunica che sono state soddisfatte tutte le domande relative alle distillazioni autorizzate con i regolamenti CEE n. 267 del 1975 e n. 1036 del 1974, mentre per quella autorizzata con il regolamento CEE n. 567 del 1976 restano da liquidare soltanto le domande prive o incomplete della prescritta documentazione.

Inoltre, tramite la « Centrale cantine cooperative » della riforma fondiaria di Bari, le stesse cantine sociali, ai sensi della legge 22 aprile 1975, n. 124, hanno offerto in vendita all'AIMA l'alcole ottenuto dalle predette operazioni di distillazione. Lo alcole in questione ha formato oggetto di 22 offerte, presentate in fasi successive, dal novembre 1975 al febbraio 1976. Fino ad oggi, si è provveduto alla liquidazione delle pratiche di più rilevante valore, mentre per le rimanenti, gli atti di liquidazione

di pagamento sono state inviate agli organi di controllo.

Per quanto riguarda, infine, il pagamento della integrazione di prezzo dell'olio di oliva, sempre per la provincia di Bari, si precisa che, per la campagna 1973-74, su 73 mila domande presentate, ne sono state pagate 67.699 (di cui 108 cooperative), pari al 92,74 per cento per un importo di lire 13.173.342.572, mentre per la campagna 1974-75, su 67.458 domande presentate, ne sono state pagate 6.507 (di cui 57 cooperative) pari al 9,64 per cento, per un importo di lire 4.563.484.770.

A questo proposito, si rammenta, anche in questa sede, che il pagamento delle integrazioni comunitarie di prezzo è attualmente disciplinato dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, secondo le quali l'erogazione dei benefici stessi viene effettuata direttamente dall'AIMA a mezzo di assegni circolari non trasferibili, emessi a favore dei beneficiari e spediti al loro indirizzo da parte di istituti di credito di diritto pubblico, sulla base di elenchi di produttori sulla cui domanda sono stati adottati, dagli uffici ed enti incaricati dello svolgimento delle operazioni di istruttoria e di liquidazione delle domande, gli atti definitivi.

E, pertanto, evidente che l'AIMA non può dare corso ai provvedimenti per il pagamento, se non le siano pervenuti gli elenchi di liquidazione da parte dei predetti uffici ed enti (nel caso della Puglia, l'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania) di cui la stessa azienda di Stato è costretta ad avvalersi in mancanza di una propria articolazione periferica. Si può assicurare che i provvedimenti di competenza della AIMA sono adottati con assoluta tempestività, tant'è che, allo stato attuale, nessun elenco di liquidazione è giacente presso la azienda medesima.

Il Ministro: MARCORÀ.

CAVALIERE. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere le zone delle province di Bari e Foggia colpite dai nubifragi nel mese di luglio 1976, e l'entità dei danni causati alle colture che sono andate addirittura distrutte, tanto che, per quanto riguarda il grano, in alcuni casi, non si è ritenuto procedere ai lavori di raccolta.

L'interrogante chiede di sapere anche quali provvidenze si intendano adottare in favore dei danneggiati e se siano state impartite disposizioni ai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura, per individuare le zone e stabilire l'entità dei danni.

(4-00122)

RISPOSTA. — Questo Ministero, sulla base delle proposte formulate dalla Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ha emesso il decreto 30 settembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 1976, n. 291, con il quale è stato riconosciuto il carattere eccezionale dei nubifragi verificatisi nelle province di Bari e Foggia nel mese di luglio 1976 ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura. Con lo stesso decreto sono state delimitate le zone agrarie maggiormente colpite, ai fini della concessione delle provvidenze contributive e contributivo-creditizie, previste, rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della citata legge.

Il Ministro: MARCORÀ.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se di fronte alle proteste per l'ultimo aumento di 700 lire all'ingrosso, con il « grana » a 1000 lire l'etto, ritenga opportuno far conoscere i motivi del fallimento della politica delle aste AIMA, se i colpevoli eventuali saranno puniti e per precisare le cause della crisi produttiva.

Per sapere, inoltre, se ritenga opportuno rivolgere un occhio anche al pecorino, che sul mercato in questo momento è richiesto da tutti e nessuno lo ottiene, con la speranza che non torni in commercio soltanto quando avrà raggiunto il tetto delle 5 mila lire al chilogrammo. (4-00533)

RISPOSTA. — È necessario, innanzitutto, rammentare che, a seguito della profonda crisi che ha travagliato il mercato dei formaggi grana padana e parmigiano reggiano durante gli anni 1974 e 1975, l'AIMA quale organismo d'intervento per l'Italia nel settore dei prodotti lattiero-caseari, ha provveduto a ritirare dal mercato, a prezzi stabiliti in sede comunitaria, una certa

quantità della produzione del 1974 (circa 180 mila quintali) che non trovava in quel momento facile collocazione sul mercato. Negli stessi due anni la produzione ha subito una contrazione di quasi il 30 per cento rispetto a quella normale, che rappresenta un *deficit* di approvvigionamento rispetto al fabbisogno di circa 250 mila quintali. In tale situazione, non appena sul mercato si è fatta risentire una certa mancanza di prodotto, i prezzi hanno cominciato a lievitare, ed è stato appunto nel tentativo di evitare una incontrollata ascesa dei prezzi che il Ministero ha disposto che il prodotto stoccato dall'AIMA venisse reimmesso sul mercato, secondo le vigenti norme comunitarie.

Il formaggio — che, per altro, aveva raggiunto un avanzato stadio di stagionatura — è stato reimmesso sul mercato attraverso 6 aste pubbliche, svolte dal 9 dicembre 1975 al 21 maggio 1976. Gli aggiudicatari delle partite di formaggio poste in vendita nelle dette aste pubbliche sono 93 e i loro nomi sono noti, anche per essere stati pubblicati su diversi quotidiani nazionali a larga tiratura.

È altresì noto che, di fronte alla tensione dei prezzi, ai primi dello scorso mese di settembre si è ritenuto di provvedere a doverose segnalazioni ai ministeri del tesoro e delle finanze, perché, nella loro specifica competenza, ponessero in atto ogni utile intervento, sia sul sistema bancario per un severo controllo dei finanziamenti da questo forniti agli stagionatori grossisti, sia a livello di operatori, con opportuni accertamenti, da parte della guardia di finanza, sull'osservanza da parte di essi delle vigenti norme fiscali.

Il Ministero delle finanze ha comunicato che la guardia di finanza, su richiesta dell'autorità giudiziaria, sta svolgendo una accurata azione di accertamento nei confronti di alcune ditte aggiudicatrici di formaggio nelle aste indette dall'AIMA. Ad ogni modo, poiché in simile situazione si rende facile il fenomeno della speculazione, considerato che era in atto, sempre sulla base di regolamenti comunitari, la concessione di un aiuto, pari a lire 34 per chilogrammo per mese, all'ammasso privato, o meglio alla stagionatura dei due formaggi, si è ottenuto rapidamente dalla Comunità la sospensione, a decorrere dal 24 settembre 1976 e fino al 31 marzo 1977, dell'aiuto medesimo. Per effetto di tale

iniziativa, dalla predetta data, ben 180 mila quintali di prodotto con contratti in corso sono stati messi nella libera disponibilità degli ammassatori, con potenziale possibilità della loro immissione sul mercato, mentre l'AIMA non procederà alla stipulazione di contratti per circa 400 mila quintali di prodotto, per il quale erano state depositate, presso di essa, dal giugno scorso ad oggi, le relative domande.

Ne dovrebbe derivare una maggiore disponibilità di prodotto sul mercato, con un auspicabile prevalere dell'offerta sulla domanda che, nel frattempo, si è andata raffreddando per il deciso atteggiamento assunto dai consumatori. È noto, comunque, che il Governo ha emanato il decreto-legge 15 ottobre 1976, n. 740, che prevede severe misure per combattere la speculazione.

Per quanto concerne il pecorino è purtroppo da temere che anche per questo formaggio si verifichi una non indifferente lievitazione dei prezzi, timore che deriva da due considerazioni: la prima è che vi è un certo movimento dei produttori i quali reclamano prezzi del latte di pecora più remunerativi (si parla ormai di 600 lire al litro ed oltre); la seconda è che il pecorino costituisce un condimento alternativo al grana e tende, quindi, a seguire le vicende di mercato.

Il Ministro: MARCORÀ.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali siano i passi effettuati dal Governo verso le autorità comunitarie per conoscere se risponda a verità la notizia che la Germania federale e la Francia forniranno alla Polonia 70 mila tonnellate di carne bovina al prezzo agevolato di circa 400-450 lire al chilogrammo, notizia che, oltre a destare vivo malumore negli ambienti degli operatori del settore, è rimbalzata a Bruxelles dalle colonne di un giornale danese che ha ripreso dichiarazioni fatte in proposito dal ministro degli esteri polacco Piotr Jaroszewicz. (4-00651)

RISPOSTA. — Questo Ministero non dispone di elementi che possano confermare quanto segnalato. Comunque, poiché in conseguenza della grave crisi di sovrapproduzione di carne bovina nell'area comunitaria e della conseguente necessità di

smaltire in qualche modo le giacenze all'intervento pubblico di mercato, la Comunità, nel 1975, ha esteso il beneficio delle restituzioni anche alla carne congelata proveniente dallo stoccaggio pubblico, l'operazione segnalata potrebbe realizzarsi in base alle dette agevolazioni.

In proposito, è da rilevare che questo Ministero sta da tempo svolgendo un'azione presso il Consiglio della CEE intesa ad ottenere l'abolizione delle restituzioni accordate all'esportazione della carne congelata, anche se acquistata presso gli organismi d'intervento. Infatti, se in un primo tempo dette restituzioni potevano essere giustificate dai motivi menzionati, l'attuale situazione di mercato, con prezzi in miglioramento in tutta la Comunità, non giustifica più tale misura. La richiesta italiana è stata finalmente condivisa anche dall'esecutivo comunitario, tant'è che, a decorrere dal 18 ottobre, le restituzioni alla esportazione sono state ridotte del 15 per cento.

È convincimento di questo Ministero che si debba proseguire su detta strada fino all'abolizione completa delle agevolazioni accordate all'esportazione della carne congelata proveniente dagli organismi d'intervento.

Il Ministro: MARCORÀ.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga opportuno intervenire sulla direzione generale dello ENPAS per sottolineare l'esito della domanda della concessione dell'indennità di buona uscita inoltrata dal signor Costantino Isidoro, abitante a Torino in via Bernardino Galliari 5, tramite l'intendenza di finanza in data 31 luglio 1973.

Per sapere se sia mai possibile che in tutto questo periodo di tempo (circa 3 anni) la pratica suddetta non sia stata ancora esaminata, mentre liquidazioni più alte sono state erogate e, al contrario, questa modesta entità è rimasta ancora da esaminare, malgrado vari solleciti, con allegati i francobolli per la risposta, dimostrando in questo modo insensibilità e indifferenza con un comportamento riprovevole, per il modo con cui si viene trattati come privati cittadini, a meno che per essere ascoltati, non si debba ricorrere ad un atto inconsulto di disperazione. (4-00880)

RISPOSTA. — Al signor Costantino Isidoro, già impiegato non di ruolo dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, cessato dal servizio il 1° agosto 1973, non compete alcuna indennità di buonuscita da parte dell'ENPAS.

L'interessato, avendo optato, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 6 dicembre 1976, n. 1077, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, non era iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali.

Il Ministro: PANDOLFI.

DE CINQUE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere:

1) se risponda a verità la notizia che alcuni mercati ortofrutticoli della Germania occidentale hanno respinto l'uva da tavola proveniente, in particolare, dalla zona dell'Ortonese, adducendone la scadente qualità, in contrasto con il giudizio emesso dai competenti organi al momento della sua spedizione, provocando così ai produttori interessati (soprattutto alle cooperative ortofrutticole operanti in tutta la zona) gravissimi danni economici, diretti ed indiretti;

2) in affermativa, quali iniziative i ministri intendano assumere, con caratteri di estrema urgenza, per tutelare la produzione viticola abruzzese, già duramente colpita dalle avversità atmosferiche di questa estate e dal minacciato limite alla vinificazione, evitando che la già precaria situazione di migliaia di piccoli proprietari coltivatori diretti, la cui unica risorsa economica è la coltivazione dell'uva, subisca un tracollo di incalcolabili conseguenze; in particolare se si ritenga opportuno l'intervento di una commissione giudicatrice che verifichi le decisioni negative degli organi commerciali tedeschi, relative alla nostra uva e, nel caso di loro conferma, proponga al Governo le necessarie misure commerciali per attutire il danno.

(4-00379)

RISPOSTA. — Nel periodo tra la seconda quindicina del mese di agosto e la prima quindicina del mese di settembre 1976,

numerose partite di uva da tavola, provenienti principalmente da zone della provincia di Chieti, sono state respinte alla frontiera tedesca dagli organi di controllo germanici, a causa dell'asserita presenza di muffe sul prodotto, e ciò nonostante che, all'atto della partenza dalle zone di produzione, l'uva fosse stata riconosciuta, dai funzionari del servizio di controllo italiano, perfettamente sana. Non appena ricevute tali segnalazioni, questo Ministero ha interessato i competenti Ministero ed Istituto del commercio con l'estero, allo scopo di accertare la veridicità dei gravi inconvenienti lamentati dagli esportatori abruzzesi. Dalle indagini esperite, è risultato che l'uva da tavola coltivata in vaste zone della costiera adriatica e, in particolare, della provincia di Chieti, a seguito dell'andamento metereologico caratterizzato da frequenti e prolungati periodi di piogge, aveva acquisito un elevato tenore d'umidità, non rilevabile al momento della spedizione delle partite all'estero. Durante il viaggio, in presenza di variazioni di temperatura e di conseguenti attività fermentative, si verificava l'insorgere di quei fenomeni di marcescenza, puntualmente constatati dai controlli germanici.

Accertata, quindi, la causa delle contestazioni, gli esportatori hanno adottato accorgimenti atti ad eliminare l'eccessiva umidità del prodotto. Da parte degli organi di controllo italiani, inoltre, sono stati intensificati, per le quantità di uva da tavola in partenza dall'Abruzzo e dalle Marche, gli accertamenti qualitativi mediante anche ricontrolli del prodotto durante il trasporto; all'atto dell'arrivo sui mercati di destinazione, funzionari dell'Istituto del commercio con l'estero hanno affiancato i colleghi tedeschi nella verifica delle partite oggetto di contestazione. Pertanto, a seguito dei provvedimenti adottati, la situazione si è andata normalizzando e, attualmente, l'esportazione dell'uva da tavola non è più soggetta a rifiuti di partite se non in casi eccezionali, riguardanti difetti occulti in partenza.

Si fa presente, infine, che questo Ministero ha interessato il competente Ministero dei trasporti affinché venga benevolmente esaminata la possibilità di concedere agli esportatori già gravemente colpiti dalla perdita del prodotto, che non ha potuto essere reimmesso al consumo, l'esonero del pagamento delle spese per il rientro in

Italia dei vagoni ferroviari contenenti il prodotto respinto dalle autorità tedesche.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORA.

FERRARI MARTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del tesoro, delle finanze, del bilancio e programmazione economica e al Ministro per le regioni.* — Per conoscere — premesso che la difficile e complessa situazione economica che investe il paese pone l'esigenza corretta di un pieno utilizzo produttivo di tutte le risorse e di impedire soprattutto gli sprechi e le spese non necessarie per cui l'interrogante pone in evidenza la necessità di urgenti atti affinché si evitino a carico delle amministrazioni dello Stato, delle partecipazioni statali, degli enti pubblici, parastatali, degli enti locali e di ogni ente ove è presente il denaro pubblico le notevoli spese che vengono ogni anno sostenute per « auguri delle festività natalizie e pasquali, oltre che per la fine ed il nuovo anno » — quali provvedimenti saranno assunti per evitare lo spreco. L'interrogante fa presente l'esigenza di evitare l'uso altresì dei telex, fonogrammi, telegrammi e conseguenzialmente del personale che verrebbe distolto dalle funzioni istituzionali per servizi non previsti e chiede di conoscere quali provvedimenti saranno assunti nei confronti dei trasgressori, oltre che porre a loro carico le spese sostenute in biglietti, francobolli o altro materiale usato.

Tale impedimento eviterebbe altresì di creare un ulteriore peggioramento del servizio postale con aggravamento dei danni e disagi per le attività produttive economiche e sociali del paese. (4-01054)

RISPOSTA. — Con circolare del 19 novembre 1976 è stato ribadito l'invito a tutti i ministeri ad adottare le opportune misure, a vigilare e, se del caso, ad intervenire per reprimere eventuali abusi affinché, in occasione delle festività — sia da parte degli uffici e degli organi dipendenti, sia da parte degli enti vigilati, parastatali, a partecipazione statale e locali — siano evitati, negli usuali scambi di messaggi augurali, oneri a carico del pubblico denaro o venga coinvolto l'utilizzo delle strutture e dei servizi della pubblica amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: EVANGELISTI.

FERRI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

1) con legge di conversione 7 giugno 1974, n. 216, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, veniva tra l'altro costituita la Commissione nazionale per la società e la borsa, nota nella prassi, con la dizione Consob;

2) con la legge anzidetta si è provveduto in minima misura ad una parziale e limitata riforma stralcio delle norme del codice civile vigente, disciplinanti la vita e la struttura delle società di capitali;

3) con la legge si dispone specificamente l'istituzione, la struttura, le modalità di esistenza, l'attività, le funzioni, gli scopi ed i poteri della commissione anzidetta;

4) con il secondo gruppo di norme sopra richiamate si è altresì provveduto a disporre, in una con le funzioni i poteri della commissione medesima, anche i comportamenti e gli adempimenti dei soggetti giuridico-economici, destinatari dei predetti poteri e funzioni;

5) le violazioni dei predetti comportamenti sono penalmente sanzionati;

6) la sanzione penale ivi prevista, è quasi esclusivamente costituita dalla sola pena della ammenda;

7) con legge 24 dicembre 1975, n. 706, è stato legislativamente disposto che « non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa... tutte le violazioni per le quali è prevista soltanto la pena dell'ammenda, salvo quanto previsto nei successivi articoli 10 e 14 »;

8) l'articolo 10 della ricordata legge 24 dicembre 1975, n. 706, ha solo un rilievo fiscale non incidente nella vicenda *de quo*;

9) l'articolo 14 indica specifiche ipotesi legislative di esclusione dalla applicazione del principio sancito al ricordato articolo 1;

10) in detto articolo 14 non appare richiamata, neppure in forma diretta o analogica la legge 7 giugno 1974, n. 216;

11) pertanto dalla data del 1° luglio 1976 (epoca di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1975, n. 706) la depenalizzazione delle sanzioni penali, per quella parte di pene costituite dalla sola ammenda di cui ai ricordati articoli 3, 4, 5, 17 e 18

della legge 7 giugno 1974, n. 216, è completamente operante;

12) pertanto tale connessione funzionale tra la legge 24 dicembre 1975, n. 706 e quella parte di norme, innanzi ricordata, di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, costituisce uno svuotamento sostanziale della legge istitutiva della Commissione nazionale per le società e la borsa nonché una stridente contraddizione con lo spirito riformatore ed innovatore che portò alla emanazione della legge 7 giugno 1974, numero 216 — se ritenga necessario provvedere con decreto-legge, al fine di evitare il perpetuarsi delle situazioni più sopra rappresentate, ed al fine soprattutto di impedire l'ulteriore deterioramento di una normativa così importante e così direttamente incidente sulla struttura economico-finanziaria del paese, quale la legge 7 giugno 1974, n. 216. (4-00480)

RISPOSTA. — Il sistema sanzionatorio adottato dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 ha formato oggetto di esame da parte della Commissione nazionale per le società e la borsa nella relazione sull'attività svolta nel 1975, sulla quale ha recentemente riferito in Parlamento il ministro del tesoro.

In quella sede, nel rilevare talune disarmonie del sistema vigente, si è posto in evidenza come il legislatore, pur partendo da una precisa posizione di principio — la valutazione cioè nella giusta misura della gravità di taluni comportamenti rispetto agli interessi protetti — non ne aveva tratto le logiche conseguenze sul piano normativo, preferendo in linea di massima una sanzione (l'ammenda) già di per sé scarsamente dissuasiva e per giunta dimensionata in misure irrisorie rispetto alla gravità dei fatti ed agli interessi coinvolti. Si aggiunga che la depenalizzazione della maggior parte delle sanzioni previste — realizzata dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706 — ha svuotato ulteriormente il sistema della sua originaria funzione intimidatrice, aggravando indiscutibilmente la situazione del settore.

Il Governo, consapevole dell'importanza del problema sollevato dall'interrogante, segue attentamente la questione e non mancherà di assumere, anche alla luce della esperienza tratta da questi primi periodi di applicazione della nuova normativa, le iniziative più idonee per migliori condizioni di operatività del mercato borsistico.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

FORTE E AMARANTE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere: se sia a conoscenza del grave disagio cui vanno incontro, tutti i giorni, moltissimi cittadini — lavoratori pendolari — di Vallo della Lucania (Salerno) e di molti altri comuni limitrofi per la mancata fermata nella stazione ferroviaria di Vallo Scalo del treno espresso n. 571; se gli sia nota la posizione assunta dal comune di Vallo della Lucania il quale, oltre ad avallare la giusta richiesta dei cittadini ha ampiamente motivato la stessa; se ritenga opportuno; quindi, intervenire presso gli uffici compartimentali di Reggio Calabria ovvero presso i servizi competenti al fine di dare sollecita e positiva risposta ai cittadini ed ai comuni interessati. (4-00946)

RISPOSTA. — Il treno espresso 571 assicura una importante comunicazione a lungo percorso da Milano a Palermo e, di conseguenza, effettua un numero limitato di soste intermedie per conseguire una celerità consona alle peculiari funzioni assolte, in ordine alle quali è prevista anche una limitazione all'utilizzazione della classe inferiore. Il provvedimento istitutivo della fermata a Vallo della Lucania dovrebbe essere — al caso — esteso ad altre località aventi esigenze e rilevanza non del tutto dissimili da quelle di Vallo della Lucania, che già hanno avanzato proposte in tal senso cui finora è stato risposto negativamente, ed a quegli altri centri che — per motivi di per sé validi — tenderebbero ad ottenere il medesimo trattamento.

Il conseguente allungamento di percorrenza, dovuto alle nuove soste che si dovrebbero concedere, pregiudicherebbe le funzioni proprie del treno 571, il che è da evitare tenuto conto delle primarie esigenze cui esse corrispondono.

È da rilevare infine che tra le funzioni specifiche del treno 571 non rientra quella di recepire correnti di traffico a carattere pendolare, per le quali — sulla tratta in questione — sono previsti servizi a carattere locale nei cui confronti verrà posta ogni cura anche per quanto attiene il loro andamento nei limiti consentiti dalla situazione della circolazione che risulta perturbata per i lavori di ristrutturazione in corso attualmente su alcuni tratti della linea Napoli-Battipaglia.

Il Ministro: RUFFINI.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI. — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1976

GASPARI E DE CINQUE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se:

sia a conoscenza del grave turbamento provocato tra i viticoltori della provincia di Chieti dalle notizie, pubblicate sulla stampa regionale, in ordine ad un provvedimento in corso di adozione da parte del suddetto Ministero, che limiterebbe a soli 91 quintali per ettaro coltivato a vitigno il quantitativo vinificabile di uva della qualità « pergolone » e « regina dei vigneti », destinandone l'eccedenza alla distillazione obbligatoria, meno remunerativa di quella agevolata;

il suddetto Ministero, nell'addivenire a tale decisione, abbia considerato il notevole pregiudizio economico che essa comporta per le categorie agricole interessate, già duramente colpite dalle recenti calamità atmosferiche (grandinate) del mese scorso, che hanno fortemente danneggiato la produzione viticola della provincia di Chieti;

intenda, in accoglimento delle vibranti proteste levatesi dalle organizzazioni agricole, dai rappresentanti delle cantine sociali, dal consorzio agrario, e degli enti locali interessati, procedere tempestivamente, previa immediata revoca o sospensione del provvedimento stesso, ad un completo riesame dell'intera questione, alla luce delle argomentazioni fornite dagli agricoltori che ne verrebbero colpiti, in modo da giungere ad una soluzione che, pur non contrastando con le esigenze comunitarie, eviti ulteriori sacrifici alla già malridotta agricoltura abruzzese. (4-00214)

RISPOSTA. — Si premette che, nel momento in cui si è cercato di porre vincoli allo sviluppo del potenziale viticolo, di meglio qualificarne la produzione, di aumentare certi livelli qualitativi minimi dei vini e, infine, di dare maggiori garanzie agli stessi produttori vinicoli, era impossibile continuare a permettere che vini ottenuti da vigneti di uve da tavola destinate, in larga parte, a rifornire il consumo allo stato fresco, potessero liberamente arrivare sul mercato vinicolo in diretta concorrenza con i vini di migliore qualità e creare turbative i cui effetti si prolungano per tutto il corso della campagna vinicola. Si è, perciò, operata una scelta nell'intento di salvaguardare gli interessi vitali della produzione dei vini da tavola ottenuti dalle uve da vino che, anche a

causa delle basse rese unitarie, hanno alti costi di produzione e necessariamente più alti prezzi di vendita.

Ciò premesso, si precisa che i viticoltori del Chietino, essendo le varietà di uva da tavola « pergolone » e « regina dei vigneti » incluse anche nell'elenco dei vitigni di uva da vino, possono godere di una particolare deroga che è invece negata a produttori di altre province e di altre regioni, nelle quali la quantità di vino, ottenuta dalla vinificazione delle due stesse citate varietà, dovrà interamente essere avviata alla distillazione. Si aggiunge che il decreto ministeriale 20 agosto 1976, recante disposizioni applicative ed integrative dell'articolo 24-ter del regolamento CEE n. 816 del 1970, ha fissato in 100 quintali per ettaro la quantità di uva « pergolone » e « regina dei vigneti », atta a dare vino da tavola a tutti gli effetti. L'eventuale quantità di vino prodotto dalla vinificazione di uve delle due citate varietà eccedenti i 100 quintali per ettaro, va avviata alla distillazione ad un prezzo che, tutto sommato, non è proprio pregiudizievole degli interessi dei viticoltori. Tale prezzo (lire 1.117 per grado-ettolitro) rappresenta, infatti, un provento netto per il viticoltore di circa lire 82 per chilogrammo di uva vinificata; provento che non si discosta molto da quanto realizzato dagli stessi viticoltori, attraverso la vendita delle uve ai commercianti vinificatori.

Lo stesso decreto ministeriale 20 agosto 1976 costituisce l'applicazione interna di un obbligo che l'articolo 5 del regolamento CEE n. 2078 del 1976 ha prescritto agli Stati membri, i quali debbono stabilire la quota massima di uva che, avviata alla vinificazione, può produrre vino da tavola a tutti gli effetti. Pertanto, il Ministero, nell'adottare il citato decreto del 20 agosto 1976, si è attenuto allo spirito ed alla lettera delle disposizioni comunitarie.

Il Ministro: MARCORÀ.

GRASSUCCI E OTTAVIANO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere -

premessi che in data 27 luglio 1975 il signor Tiberio Colaguori, assessore al commercio del comune di Itri (Latina), inoltrava al Ministero del commercio con l'estero (direzione generale import-export, divisione II) una richiesta di importazione

di carni bovine congelate da far distribuire tramite alcuni negozi iatri, svolgenti, secondo l'attestato del Colaguori, attività di vendita, di distribuzione e importazione di carni e alimentari;

considerato che non risulta che i predetti negozi elencati nell'attestato svolgano attività di importazione e di distribuzione di carne bovina congelata;

visto che l'attestato firmato e spedito dal Colaguori, nel quale tra l'altro si perorava l'accoglimento della domanda per motivi di carattere sociale, è stato redatto su carta intestata del comune, all'insaputa degli altri membri della giunta e del consiglio e non è stato protocollato;

tenuto conto che la vicenda sta appassionando l'opinione pubblica della cittadinanza e della provincia e che la stampa più volte se ne è occupata —:

1) la data di arrivo ed il numero di protocollo della richiesta firmata dal Colaguori, all'epoca dei fatti presidente del CODEAS di Itri;

2) se l'autorizzazione richiesta sia stata accolta e le carni bovine congelate inviate a Itri;

3) in caso affermativo, quale fine abbiano fatto, visto che a Itri tale merce non è mai arrivata;

4) qualora i fatti lamentati corrispondano a verità, quali provvedimenti intenda prendere per colpire i responsabili;

5) se analoghe richieste siano giunte a codesto Ministero da parte di altri comuni della provincia di Latina e, in caso affermativo, se siano state accolte. (4-00188)

RISPOSTA. — La data d'arrivo della citata domanda è il 31 luglio 1975 (protocollo n. 221390). La stessa domanda, sprovvista del numero di protocollo, risulta inoltrata dalla CODEAS società a responsabilità limitata in sostituzione dell'ente comunale di consumo;

la domanda stessa è stata accolta limitatamente a 20 tonnellate; di ciò è stata data comunicazione al comune di Itri il 2 settembre 1975 con nota n. 221390;

in data 6 settembre 1975, a seguito di detta assegnazione, è stato richiesto il certificato d'importazione, che è stato rilasciato il 9 settembre 1975 con protocollo n. 337428.

Con domanda del 9 settembre 1975 la citata CODEAS ha inoltrato nuova doman-

da, intesa a cedere i diritti, derivanti dal suddetto certificato d'importazione, alla ditta Ronzoni e Perego di Cisano Bergamasco (Bergamo); questa Amministrazione, ai sensi del regolamento CEE del 17 gennaio 1975, n. 193, ha accolto la nuova domanda il 12 settembre 1975.

Da quanto sopra esposto si rileva che questo Ministero ha stabilito l'assegnazione del citato quantitativo di carne bovina congelata alla CODEAS quale centro di vendita, distribuzione e importazione ed in sostituzione dell'attività degli enti comunali di consumo, così come precisato nella attestazione rilasciata dal comune di Itri. È stato quindi provveduto a rilasciare, in conseguenza di quanto sopra, il citato certificato di importazione.

In merito alle altre precisazioni richieste si fa presente che questo Ministero non ha inviato materialmente la carne bovina congelata ad Itri, né è in grado di comunicare le ragioni del mancato arrivo del prodotto nello stesso comune, tanto più che, come è stato accennato, i diritti derivanti dal titolo sono stati liberamente ceduti in conformità alla vigente regolamentazione comunitaria.

Si fa presente, infine, che non sono pervenute a questo Ministero altre domande da parte di altri comuni della provincia di Latina.

Il Ministro: OSSOLA.

LOMBARDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato la revoca del provvedimento di istituzione della scuola media di Ragalna, nel comune di Paternò, (Catania).

Una revoca che interviene quando già si era realizzata la prima fase di impianto e di inizio della sua attività, con la nomina del presidente.

L'interrogante ritiene che tale revoca è tanto più ingiustificata se si pensa che Ragalna dista molti chilometri dal centro e che essa funzionava da molti anni come sezione staccata.

L'interrogante chiede altresì se il ministro ritenga opportuno e necessario nuovo provvedimento di costituzione della scuola in considerazione anche della violenta e giustificata reazione che il provvedimento di revoca ha provocato tra la popolazione interessata. Tale reazione può da un momento all'altro degenerare in fatti gravi e

spiacevoli, poiché l'ambiente locale ritiene giustamente e giudica una vera beffa la concessione e la revoca della scuola in un breve spazio di tempo. (4-00876)

RISPOSTA. — L'autonomia della sezione staccata di scuola media, nella frazione di Ragalna del comune di Paternò, era stata concessa, in un primo momento, sulla base di una errata valutazione dei presupposti e nella considerazione che esistessero le condizioni permanenti per due corsi completi.

Sennonché, Ragalna, piccola frazione del comune di Paternò, dista appena otto chilometri da tale centro, il quale è servito da ben tre scuole medie, che hanno rispettivamente 32, 33 e 36 classi.

Poiché, inoltre, la sezione di Ragalna, con le sue tre classi, per altro non eccessivamente frequentate, funzionava con un solo corso completo, il provveditore agli studi di Catania, aderendo a precise sollecitazioni dell'amministrazione comunale ed in linea con le direttive suggerite dall'attuale regime di austerità, è stato indotto a rivedere il proprio atteggiamento, revocando l'autonomia precedentemente concessa.

Tale decisione non appare, almeno allo stato attuale, suscettibile di modifiche nel senso auspicato.

Il Sottosegretario di Stato: BUZZI.

MANNINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in favore dei coltivatori di grano duro della Sicilia e di altre regioni del Mezzogiorno, che versano in gravissime difficoltà per i danni arrecati dalle avverse condizioni climatiche alle culture di grano duro, pregiudicandone le caratteristiche medie previste dal regolamento CEE n. 2727 del 1975.

È risultato, però, da accertamenti predisposti e curati da parte degli organi competenti, quale l'Istituto nazionale della nutrizione, l'idoneità di tale tipo di prodotto per la pastificazione, sicché potrebbe generarsi una situazione nella quale ai produttori sia anche possibile vendere il prodotto ma a prezzi speculativi e certamente non remunerativi.

Avuto, poi, riguardo alla decisione della CEE relativa ad un prezzo di intervento per il grano francese denominato *durthal*, comunque inadatto alla pastificazione,

l'interrogante chiede se il ministro intenda esperire tutte le iniziative per ottenere dalla CEE analogo intervento e se ritenga opportuno impartire precise disposizioni alla AIMA perché proceda all'acquisto con carattere di vera urgenza di almeno un milione di quintali di grano duro aventi le caratteristiche inferiori allo *standard* comunitario, avviando poi le procedure per ottenere il prezzo di intervento CEE.

(4-00311)

RISPOSTA. — Questo Ministero, in considerazione della situazione di disagio determinatasi nelle zone produttrici di grano duro a causa dello sfavorevole andamento stagionale, aveva ravvisato la necessità di autorizzare l'AIMA, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1973, n. 496, ad acquistare un milione di quintali di grano duro prodotto nelle dette zone, ancorché non avente le caratteristiche e i requisiti minimi previsti per l'intervento comunitario. Ciò allo scopo preventivo di evitare immancabili speculazioni al ribasso del prezzo di acquisto del prodotto, che rischiava di essere esitato a condizioni sfavorevoli.

A tal fine, veniva ripetutamente interpellato il Ministero del tesoro a dare la prescritta adesione alla proposta di acquisto, con la precisazione che il grano, acquistato ad un prezzo determinato in relazione all'andamento del mercato e alle sue caratteristiche merceologiche, sarebbe stato reimmesso dall'AIMA nel mercato interno, nei momenti e alle condizioni previste per assicurare il regolare andamento del mercato stesso. Sennonché, il Ministero del tesoro non ha ritenuto di dare la propria adesione alla proposta operazione, per i seguenti motivi:

1) la sottrazione alla speculazione mediante l'operazione di acquisto del prodotto, sostenuta dal Ministero dell'agricoltura, verrebbe a configurarsi come intervento a favore dei cerealicoltori, che sembra in contrasto con la normativa comunitaria;

2) la necessità di utilizzare il prodotto acquistato quale scorta per evitare il ricorso a fine campagna ad acquisti sul mercato estero non sembra sussistere, potendosi la disponibilità di grano duro esistente attualmente presso l'AIMA ritenere sufficiente a tale scopo;

3) la possibilità che lo spirito dell'articolo 7 del decreto-legge n. 427 del 1973 consenta l'operazione in esame non sembra possa condividersi, in quanto la norma stessa abilita l'AIMA ad effettuare acquisti per conto dello Stato di cereali ed altri prodotti allo scopo di assicurare il calmieramento dei prezzi al consumo in momenti di grave scarsità del prodotto.

La presa di posizione del tesoro, ancorché ritenuta opinabile dal Ministero dell'agricoltura, ha praticamente reso impossibile l'attuazione dell'intervento. Comunque il Ministero dell'agricoltura ha ottenuto in sede comunitaria, a favore dei produttori di grano duro in difficoltà, le seguenti misure agevolative:

abbassamento da 400 a 150 quintali del limite quantitativo minimo previsto per la cessione all'organismo d'intervento, in modo da rafforzare il potere contrattuale delle imprese di più modeste dimensioni;

aumento dal 50 al 60 per cento della percentuale massima di chicchi bianconati per tutte le zone produttrici nelle regioni che sono state poi indicate nel decreto 11 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 17 agosto 1976, n. 216, e precisamente: Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. È stato, inoltre, stabilito l'acquisto da parte della Federconsorzi, nella sua veste di organizzazione privatistica, ad un prezzo di lire 15 mila al quintale, a titolo di acconto, salvo conguaglio e senza limiti qualitativi, del prodotto che, non raggiungendo i requisiti minimi previsti dalle norme comunitarie, non trova, specie nelle isole, possibilità di collocamento sul mercato, se non a prezzo di cereale foraggero.

Tali provvedimenti hanno reso possibile una ripresa delle quotazioni nelle principali piazze anche per il prodotto avente eccezionalmente peso ettolitrico di 72 chilogrammi e tasso di bianconatura anche del 100 per cento.

Per quanto concerne la garanzia di prezzo assicurata alla varietà di grano duro francese *durthal*, che potrebbe costituire valido precedente per chiedere, in sede comunitaria, altrettanto per il grano duro nazionale non avente le caratteristiche merceologiche prescritte, si precisa che il grano duro *durthal*, anche se al pari delle nostre varietà Timilia, Grifoni, Marzuoli e Neri di Sicilia, non è molto apprezzato

sul piano delle caratteristiche tecnologiche, tanto che riceve all'intervento un prezzo più ridotto, possiede le caratteristiche merceologiche richieste, per cui la garanzia di prezzo offerta è conforme alla vigente normativa comunitaria, concernente i requisiti merceologici del prodotto.

Una richiesta, intesa ad ottenere la possibilità di conferire all'intervento nostro grano duro non avente le caratteristiche merceologiche minime richieste dalla normativa comunitaria, rischierebbe di mettere in causa la possibilità di corrispondere la integrazione di prezzo prevista.

Il Ministro: MARCORÀ.

MENICACCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione intestata al signor D'Amico Cosimo (n. di posizione 9084/39) ed i motivi che tuttora ostano alla sua definizione, attesa l'urgenza di provvedere con riferimento alla particolare situazione dell'interessato, di professione contadino e di misera condizione economica, per di più assai malato nell'attuale stato di restrizione della sua libertà personale. (4-01138)

RISPOSTA. — Dai dati forniti non è possibile stabilire né a quale titolo il signor Cosimo D'Amico attende la definizione della pratica di pensione che lo riguarda né quale amministrazione debba provvedervi.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

MICELI VINCENZO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se:

sia a conoscenza dei gravi danni provocati dalla peronospora ai vigneti della provincia di Trapani con conseguenze disastrose per il reddito dei contadini;

ritenga, in fase di emanazione del decreto sui danni provocati dalla siccità nel nord Italia, di includere quelli della peronospora o di intervenire con altro decreto per affrontare un problema così grave che rischia di diventare drammatico per i contadini che hanno puntato tutto sulla vitivinicoltura. (4-00238)

RISPOSTA. — La legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, non considera i danni causati da attacchi della peronospora

e pertanto questo Ministero, allo stato della vigente legislazione, non ha alcuna possibilità di intervenire a favore delle aziende agricole danneggiate dalla infestazione parassitaria segnalata.

Comunque, nella seduta del 19 ottobre 1976 del Senato della Repubblica, nel corso della discussione sulla conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663, concernente « integrazione straordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, modifiche e integrazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364 », il Governo ha accettato l'ordine del giorno presentato dal relatore, impegnandosi a prendere, al più presto, l'iniziativa di una nuova normativa in merito. In tale sede, sarà esaminata anche l'opportunità di ampliare il campo degli interventi pubblici in tale settore, comprendendovi eventualmente pure quelli per i danni causati indirettamente da avversità atmosferiche di carattere eccezionale.

Il Ministro: MARCORA.

MILLET. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della grave difficoltà in cui si trovano gli allevatori della Valle d'Aosta in conseguenza della siccità;

se sia a conoscenza delle notizie provenienti da varie fonti della accentuata esportazione all'estero ed in modo particolare verso la Svizzera;

quali provvedimenti intenda adottare il Governo per garantire, a prezzi equi, lo approvvigionamento di foraggi alle zone colpite dalla siccità. (4-00242)

RISPOSTA. — Per sovvenire alla grave penuria di foraggi determinata dal fenomeno siccitoso, questo Ministero ha chiesto ed ottenuto, in sede comunitaria, adeguate misure intese ad evitare massicce esportazioni di tali prodotti. In particolare è stata prevista la riscossione di una tassa all'esportazione di foraggi verdi, essiccati e non, nonché di paglia. Sono stati, inoltre, messi a disposizione dell'AIMA 100 mila tonnellate di cereali foraggeri giacenti nei magazzini di intervento di taluni paesi membri, che saranno messi in vendita a cura dell'azienda di Stato. Infine, su iniziativa di questo Ministero, è intervenuto un accordo tra gli operatori del commercio e dell'industria, da una parte e gli agricoltori, dall'altra, in base al quale

viene assicurato l'approvvigionamento, a prezzi predeterminati e stabili, di cereali per l'alimentazione del bestiame.

Per quanto riguarda l'applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, si fa presente che nessuna proposta è pervenuta dalla Regione Valle d'Aosta. Se e non appena perverranno proposte in tal senso dai competenti uffici regionali, questo Ministero provvederà alla emissione del decreto di riconoscimento della eccezionalità del fenomeno siccitoso ed alla eventuale delimitazione delle zone agrarie colpite, ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dalla citata legge.

Il Ministro: MARCORA.

NOBERASCO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quando sarà emanato il decreto previsto dall'articolo 13 del decreto ministeriale pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 1975, n. 9, contenente l'elenco dei candidati riconosciuti idonei al conseguimento della patente di spedizioniere doganale.

Quanto sopra risultando all'interrogante che circolerebbe copia ufficiosa di detto elenco dal quale — tra l'altro — risulterebbero ammessi o esclusi dagli orali candidati che hanno svolto la prova scritta con uguale esito nei giorni 11 e 12 aprile del 1975. (4-00367)

RISPOSTA. — L'elenco previsto dall'articolo 13 del decreto ministeriale 15 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 10 gennaio 1975, n. 9, sarà emanato appena la commissione giudicatrice avrà concluso i propri lavori relativi agli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale.

Allo stato la predetta commissione ha già proceduto alla valutazione degli elaborati della prova scritta e della prova pratica con relazione scritta, ed in questi giorni ha pure fissato il calendario della prova orale, che avrà inizio il 9 dicembre prossimo ed alla quale saranno invitati tutti i candidati che, ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto ministeriale 15 novembre 1974, hanno riportato una media di almeno sette decimi nelle due prove espletate.

L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale non ha pertanto alcun carattere di ufficiosità, ma costituisce unicamente al-

to interno della procedura concorsuale ed è allegato al verbale di seduta della commissione esaminatrice per i successivi riscontri di regolarità riservati alla competente autorità amministrativa ed agli organi di controllo preposti a siffatti compiti.

Il Ministro: PANDOLFI.

PISICCHIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali tempestivi provvedimenti si intendano predisporre per alleviare le gravi conseguenze provocate dal nubifragio abbattutosi sulle zone agricole della Puglia ed in particolare nell'agro murgiano di Gravina, Altamura, (Bari) ecc. Le forti grandinate e le persistenti precipitazioni a carattere alluvionale, hanno distrutto quasi interamente le colture di uva, ortaggi e cereali, arrecando danni ingentissimi specialmente alle piccole aziende agricole, ove per alcune di esse, sono state completamente compromesse anche le stesse strutture.

Si chiede pertanto di sapere:

a) come s'intenda rendere operante il fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364;

b) oltre al ripristino delle scorte morte e delle altre attrezzature danneggiate, quali speciali e straordinari interventi si ritenga possibile poter adottare per integrare i già precari bilanci familiari dei piccoli produttori completamente disestati dal mancato raccolto;

c) se si ritenga infine di accelerare con tutti i mezzi necessari, la definizione del pagamento del prezzo d'integrazione del grano duro, dell'olio e della distillazione agevolata.

(4-00012)

RISPOSTA. — Intendendo riferirsi agli avversi eventi meteorici verificatisi nella primavera-estate 1976 questo Ministero, sulla base delle proposte formulate dalla Regione Puglia ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ha emesso il decreto 30 settembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 1976, n. 291, con il quale si riconosce, per le province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, il carattere eccezionale delle grandinate del 26 aprile, 10, 22, 23 e 24 maggio, 5, 6, 7, 19, 25, 26, 27, 28 e 29 giugno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 luglio 1976 e delle piogge torrenziali del 23,

24, 25 maggio, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 28, 30 giugno, 12, 13, 14 luglio 1976, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura. Di tali provvidenze potranno, quindi, usufruire, ove ricorrano le condizioni volute dalla legge, anche i produttori di Gravina e di Altamura.

Con lo stesso decreto sono state delimitate le zone agrarie maggiormente colpite dei comuni di Gravina e Altamura, ai fini della concessione delle provvidenze contributive e contributivo-creditizie, previste, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 della ripetuta legge n. 364. Nella circostanza, il Ministero dello interno ha assegnato, tramite gli ECA — per l'attuazione di interventi assistenziali a carattere eccezionale ed urgente, in favore delle famiglie bisognose di numerosi comuni della Puglia colpite dal maltempo — lire 25 milioni alla prefettura di Bari; lire 15 milioni alla prefettura di Foggia e lire 20 milioni a ciascuna delle prefetture di Lecce e Brindisi.

Per quanto concerne le integrazioni comunitarie di prezzo, si comunica che, per la provincia di Bari, per il grano duro di produzione 1974, sono stati effettuati pagamenti in favore di 9.667 produttori per complessive lire 2.607.347.075; mentre per il prodotto raccolto nel 1975 sono state pagate integrazioni di prezzo per un ammontare di lire 1.277.612.420, in favore di 4.816 produttori. Per l'olio di oliva della campagna 1973-74, sempre nella provincia di Bari, sono stati effettuati pagamenti per complessive lire 13.173.342.575 in favore di 67.699 produttori (di cui 108 cooperative); mentre per la produzione della campagna 1974-75, sono state complessivamente pagate lire 3.563.947.505 in favore di 1.132 produttori (di cui 57 cooperative).

È bene, comunque, precisare che, per stabilire l'esatta quantità di prodotto ammissibile ad integrazione di prezzo, l'AIMA, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 marzo 1971, n. 144, si avvale dell'opera dell'ente di sviluppo in Puglia e Lucania e, allo stato attuale, nessun altro elenco di liquidazione è stato inviato dall'ente in parola all'azienda di Stato, che, pertanto, è nella impossibilità di disporre ulteriori pagamenti del genere oltre quelli accennati.

Per quanto riguarda l'aiuto comunitario per i vini avviati alla distillazione; si rammenta che il vino di produzione 1974 è stato avviato alla distillazione nel corso dell'anno

1975, ai sensi dei regolamenti CEE n. 227/75 e n. 1036/75. Per dette operazioni di distillazione sono stati già erogati, in favore delle cantine sociali pugliesi, i relativi aiuti comunitari.

Per il tramite della Centrale Cantine cooperative della riforma fondiaria di Bari, le stesse cantine sociali, ai sensi della legge 22 aprile 1975, n. 124, hanno offerto in vendita all'AIMA l'alcole ottenuto dalle predette operazioni di distillazione. Detto alcole ha formato oggetto di 22 offerte, presentate in soluzioni successive dal novembre 1975 al febbraio 1976.

Fino ad oggi si è provveduto alla liquidazione delle pratiche di più rilevante valore, mentre per le altre gli atti di liquidazione sono in corso di trasmissione agli organi di controllo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORA.

QUARANTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi ed il perché il provveditore agli studi di Salerno, in contrasto con i contenuti del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, n. 416, non abbia ritenuto di rispondere alle numerose raccomandate inviate dal presidente del consiglio di circolo di Polla in merito alla mancata attuazione della delibera dell'11 novembre 1975, n. 7, relativa alla settimana corta nonché alle comunicazioni inviate per conoscenza in merito alla permanenza nella segreteria della direzione didattica di Polla di un'assistente della scuola materna. (4-00504)

RISPOSTA. — Circa l'attuazione della delibera n. 7 del consiglio di circolo di Polla, si precisa che il direttore didattico, giudicando le decisioni prese non del tutto conformi alle norme vigenti e difficilmente applicabili, sottopose l'intera questione al provveditore agli studi.

Questi, per motivi di legittimità — il consiglio di circolo infatti può deliberare in materia di calendario e non d'orario scolastico — negò l'approvazione per l'adozione della settimana corta.

Occorre precisare del resto che numerosi genitori degli alunni frequentanti il circolo di Polla — circa il 36 per cento, non condividendo la decisione del consiglio di circolo anche per motivi didattico-pedagogici, si opposero alla vacanza scolastica del sabato.

Il Sottosegretario di Stato: BUZZI.

QUARANTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere nei riguardi del direttore didattico del circolo di Polla (Salerno) che, quasi sistematicamente, omette di attuare i deliberati del consiglio del circolo.

Fra l'altro si è reso colpevole della mancata attuazione della delibera n. 7 dell'11 novembre 1975 (argomento 4° — settimana corta) con la quale il consiglio del circolo stabiliva di adottare la settimana corta dal 1° dicembre 1975 e della delibera n. 6 del 21 settembre 1975 (argomento 6° — adattamento orario invernale nella scuola di Polla e suoi plessi). (4-00504)

RISPOSTA. — La delibera n. 6 del consiglio di circolo di Polla non ebbe seguito per espresso volere del presidente e della maggioranza dei componenti il consiglio stesso, in quanto con successiva delibera, la n. 7 dell'11 novembre 1975, si apportavano delle modifiche all'orario scolastico stabilito in precedenza.

Per l'attuazione della delibera n. 7, invece, il direttore didattico, giudicando le decisioni prese dal consiglio di circolo non del tutto conformi alle norme vigenti e difficilmente applicabili, sottopose l'intera questione al provveditore agli studi. Questi, per motivi di legittimità — il consiglio di circolo infatti, può deliberare in materia di calendario e non d'orario scolastico — negò l'approvazione per l'adozione della settimana corta.

Occorre precisare del resto che numerosi genitori degli alunni frequentanti il circolo di Polla — circa il 36 per cento — non condividendo la decisione del consiglio di circolo, anche per motivi didattico-pedagogici, si opposero alla vacanza scolastica del sabato.

Il Sottosegretario di Stato: BUZZI.

ROBALDO E ASCARI RACCAGNI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere per quale motivo da parecchi mesi a questa parte nelle rivendite di tabacchi scarseggiano o addirittura manchino del tutto, le qualità di tabacco quali: « toscani, mezzi toscani, alfa e nazionali ».

Trattandosi nella specie di qualità di maggior diffusione tra i ceti più modesti per il loro prezzo più accessibile e popolare, gli interroganti ritengono che sia necessario assicurare, quanto prima possibile, la loro di-

sponibilità al consumo con precedenza assoluta su altri tipi di tabacco di maggior costo. (4-00576)

RISPOSTA. — Va riconosciuto che vi è stato effettivamente in questi ultimi tempi un rifornimento insufficiente di alcuni tipi di prodotti da fumo, dovuto ad un ritmo di produzione apparso momentaneamente inadeguato rispetto allà domanda dei consumatori.

Per i sigari « toscani » e « toscanelli » in particolare, il fenomeno è da collegare ad una imprevista crescita della richiesta, che è salita in misura sensibile dopo un lungo periodo di stanchezza della domanda.

Tali prodotti infatti, che circa 15 anni addietro coprivano un'area di consumo pari al 2, 4 per cento dell'intero fatturato di tabacchi lavorati, sono via via passati verso una richiesta che negli ultimi anni si stima dell'ordine dello 0,8 per cento della domanda globale di prodotti da fumo.

È quindi comprensibile che in un settore produttivo di beni, in cui devono essere tenuti presenti criteri aziendalistici di gestione, il fenomeno dell'imprevisto ritorno alla richiesta crescente di sigari abbia potuto produrre quegli effetti che la interrogazione ha realisticamente segnalato all'attenzione dell'Amministrazione.

Il processo di adeguamento dell'offerta alla nuova dimensione della domanda è comunque già in atto, e si ha motivo di ritenere che nel breve periodo, che ragionevolmente può indicarsi nello spazio di pochi mesi, la produzione di sigari sarà ricondotta a livelli di normalizzazione, per effetto soprattutto di un consistente recupero di manodopera, già avvenuto presso la Manifattura tabacchi di Lucca ed in via di completo perfezionamento presso la Manifattura tabacchi di Cava de' Tirreni (Salerno).

La crescita del ritmo della produzione, sostenuta da una forza-lavoro di circa 480 nuovi operai nelle due manifatture, farà certamente aumentare in misura sensibile la fabbricazione del prodotto, che secondo i programmi aziendali dovrà attestarsi sui 60 mila chilogrammi di sigari, a fronte dei 35 mila chilogrammi della precedente fabbricazione.

Occorrerà ciò nondimeno aver presente che l'incremento di produzione non ha effetti immediati nell'offerta, in quanto per garantire la qualità del prodotto in misura rispondente alle esigenze dei consumatori e confacente a quelle intrinseche caratteristiche che ne condizionano la domanda, saran-

no necessari adeguati tempi di stagionatura, non altrimenti riducibili.

Il problema non è sostanzialmente diversificato anche per quanto riguarda il rifornimento ai punti di vendita delle sigarette Alfa e Nazionali, la cui produzione non si è adeguata al cresciuto volume della richiesta a causa soprattutto di una manodopera numericamente insufficiente negli stabilimenti che fabbricano principalmente tali tipi di prodotti.

Vi sono però concrete prospettive di miglioramento a breve della situazione anche in questo settore, dove sono previste assunzioni consistenti di personale salariale comune presso gli opifici di Trieste, di Bari e di Lecce.

Il Ministro: PANDOLFI.

ROBALDO E ASCARI RACCAGNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per avere notizie in merito a un grave problema che interessa moltissimi dipendenti pubblici e relativo all'indennità chilometrica a titolo di rimborso spese per l'uso di mezzo proprio per servizio.

L'articolo 12, comma settimo, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, che prevede: « per i percorsi o per le frazioni di percorsi non serviti da ferrovie o da altri servizi di linee è corrisposta, a titolo di rimborso spese, una indennità di lire 43 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strada, a lire 62 a chilometro » è ormai ampiamente inadeguato ai costi reali.

Poiché moltissimi servizi (guardia caccia e pesca, perlustrazione dei capi cantonieri, servizio dei cantonieri, servizio dei vigili sanitari, servizi ispettivi, ecc.) non possono essere svolti che con mezzo proprio, l'aumento del costo della benzina rende di fatto impossibile assolvere a tali incombenze nei modi dovuti.

Le amministrazioni locali (province, comuni) hanno adottato deliberazioni tese ad adeguare le suddette indennità ai costi, ma tali deliberazioni, in base ad una letterale interpretazione della legge sono state respinte dai rispettivi comitati regionali di controllo.

Tutto questo ingenera difficoltà nell'espletamento del servizio in quanto il personale si rifiuta di adempierlo.

Quali iniziative intenda portare avanti il Governo in vista della soluzione del problema. (4-00885)

RISPOSTA. — Il problema cui fa riferimento l'interrogante riveste carattere generale: non può infatti attuarsi una rivalutazione della indennità corrisposta per l'uso della autovettura di proprietà senza aumentare contestualmente la misura delle indennità di missione e di trasferimento corrisposte ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

In effetti, il Tesoro si è dato carico del problema, predisponendo, sin dagli inizi dell'anno in corso, uno schema di disegno di legge con il quale veniva a determinarsi un congruo aumento delle richiamate indennità.

Per altro, l'aggravarsi della crisi economica non ha reso possibile l'ulteriore seguito della iniziativa che avrebbe comportato un onere non indifferente (varie decine di miliardi) per la parte corrente del bilancio.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: ABIS.

ROBERTI, BAGHINO, NICOSIA E LO PORTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che, in data 27 agosto 1976, il personale addetto all'ufficio bagagli della stazione ferrovie dello Stato di Palermo centrale ha dichiarato lo stato di agitazione in segno di protesta contro la soppressione del servizio consegna colli a domicilio — gestito dalle ferrovie dello Stato — e la contestuale proposta di gestione in appalto dello stesso servizio proposto alla locale cooperativa portabagagli, gestita dalla SFI-CGIL;

2) se sia parimenti a conoscenza del fatto che, in conseguenza della decisa soppressione, i ferrovieri precedentemente assegnati al cessato servizio vengono ad essere soggetti a possibili trasferimenti dovuti alla nuova situazione di mancato impiego nell'ambito dell'ufficio bagagli;

3) se ritenga opportuno, vista l'attuale situazione deficitaria dell'azienda, operare positivamente per il contenimento della stessa, evitando di ricorrere all'istituto dell'appalto per la gestione di servizi nei quali, molto più proficuamente, potrebbero essere impiegati i dipendenti attualmente in servizio, ai quali verrebbero contestualmente risparmiate le pesanti conseguenze di inaspettati ed ingiusti trasferimenti.

(4-00478)

RISPOSTA. — Il servizio di consegna a domicilio dei colli nella stazione di Palermo centrale non è stato mai soppresso, ma solo meglio organizzato, nel senso che la manipolazione e settorizzazione delle merci in piccole partite a resa accelerata, dei colli celeri e dei bagagli è stata affidata alla cooperativa portabagagli di quella stazione. A detto servizio — che non è stato mai gestito dall'Azienda ferroviaria — provvedeva la delegazione FS/INT con personale proprio, pur non rientrando tale servizio fra le incombenze dell'INT. Si è ritenuto opportuno e conveniente affidare i lavori di cui trattasi alla cointesa cooperativa, che già conduceva, in appalto, servizi di manipolazione merci, in quanto la citata delegazione ha fatto presente che non poteva più sopportare i maggiori oneri derivanti dal servizio di manipolazione e settorizzazione. Non risulta che detto sodalizio sia gestito da alcun sindacato, trattandosi di organismo autonomo legato all'Associazione nazionale cooperative.

D'altra parte nessun trasferimento di personale ferroviario si è verificato dallo scalo di Palermo centrale in quanto il personale trovò sempre proficua sistemazione nell'ambito dell'impianto medesimo.

Il ricorso in appalto del servizio in parola si è reso inoltre necessario per eliminare eccessive giacenze in magazzino che, oltre a continue lamentele da parte degli utenti, provocavano il ricorso ai carri magazzino per carenza di spazio, nonché a rimanenze eccessive di carri misti che, nei periodi di maggiore traffico, interessavano anche i binari di stazionamento di molte stazioni della tratta Palermo-Messina.

Infine, si è potuto rilevare che le prestazioni che sono state effettuate dalla sunnominata cooperativa, oltre ad aver eliminato gli inconvenienti lamentati, hanno reso più funzionale e scorrevole il servizio di cui trattasi.

Il Ministro: RUFFINI.

SANESE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere le ragioni per cui è diventato normale e quotidiano il non rispetto dell'orario da parte dei convogli ferroviari sulla linea Ancona-Roma.

Tale linea, come è noto, comporta già per ragioni strutturali orari di percorrenza eccessivamente lunghi per cui ulteriori ritardi rendono il servizio prestato del tutto insoddisfacente.

L'interrogante chiede un preciso intervento presso l'Azienda delle ferrovie affinché siano rimosse le cause di così grave e ripetuto disservizio e l'estensione dell'impiego del nuovo convoglio già utilizzato con risultati positivi in alcuni giorni della settimana. (4-00884)

RISPOSTA. — La linea Roma-Ancona è un'arteria dal tracciato assai accidentato e per la maggior parte a semplice binario, con un traffico intenso rispetto alla potenzialità della linea per entrambi i servizi viaggiatori e merci.

I ritardi che i treni subiscono, sono dovuti essenzialmente al tipo di circolazione su linea a semplice binario. Difatti i perditempi maturati per cause varie quali rallentamenti per lavori in linea, servizio viaggiatori, coincidenze ecc., per effetto dei vincoli di attesa nelle stazioni di incrocio, si riversano sui treni incrocianti con tendenza ad aumentare quando sono previsti incroci successivi a breve distanza, essendo in tali casi limitate le possibilità di recupero.

Attualmente inoltre, la circolazione risente delle maggiori soggezioni derivanti dai lavori per la costruzione del primo tronco della direttissima Roma-Firenze che comportano perditempi per rallentamenti in misura superiore a quella preventivata.

Un beneficio all'attuale andamento dovrebbe aversi a breve termine, con il completamento dei lavori sul tratto Roma-Orte e a più lungo termine con il raddoppio della linea Orte-Falconara previsto, in fasi successive, nei programmi futuri dell'Azienda.

Per quanto concerne la richiesta di circolazione giornaliera del nuovo convoglio ad assetto variabile, essa per il momento non è ipotizzabile, trattandosi di circolazione a carattere sperimentale, per cui il solo complesso di cui attualmente si dispone, rispetto agli impegni tecnici di manutenzione e revisione, non può essere sufficiente a garantire corse giornaliere.

Il Ministro: RUFFINI.

SANTAGATI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intendano adottare in favore di tutte le famiglie delle vedove di guerra gettate sul lastrico per essere rimaste a

fruire di una irrisoria pensione di reversibilità pari a lire 28.450 lorde mensili, bloccata dal luglio 1973 (legge 28 luglio 1971, n. 585), mentre il loro trattamento avrebbe dovuto essere allineato mediamente a quello minimo dei lavoratori dipendenti dell'INPS, previa perequazione automatica, in analogia alla legge 3 giugno 1975, n. 160.

Si ravvisa l'urgente necessità d'un provvedimento inteso a restituire un trattamento dignitoso per la serenità e la vita delle famiglie delle vedove di guerra, i cui defunti versarono il loro sangue e immolarono la loro vita per il bene della patria. (4-00693)

RISPOSTA. — Nel corso della passata legislatura sono state presentate al Parlamento, anche dietro indicazioni fornite dalle associazioni di categoria, numerose proposte di legge contenenti modifiche normative e miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra, sia diretti (invalidi di guerra) sia indiretti (vedove, orfani, genitori e collaterali).

Per addivenire ad una soluzione conclusiva dei problemi riguardanti questo settore della pensionistica, era stato istituito, presso la Camera dei deputati, sempre nel corso della passata legislatura, un comitato ristretto, composto di parlamentari appartenenti alle varie correnti politiche, il quale, anche dopo l'emanazione del suindicato provvedimento, ha continuato, sempre sulla base delle surriferite proposte di legge, l'esame delle rivendicazioni avanzate da tutti i pensionati di guerra, al fine di andare incontro alle loro aspettative.

Il predetto comitato ha svolto i lavori di propria competenza tenendo frequenti riunioni alle quali il Governo ha partecipato con intendimenti doverosamente ispirati a sensibilità e comprensione verso le benemerite categorie interessate, ed ha proceduto alla raccolta di tutti i dati tecnici e di tutti gli altri occorrenti elementi di valutazione, formulando ipotesi di soluzione ritenute valide per la definizione delle più urgenti questioni.

Il sopravvenuto scioglimento delle Camere non ha reso possibile la sottoposizione alle competenti Commissioni parlamentari del testo elaborato dal citato comitato ristretto. Tale testo, oltretutto, non risulta essere stato trasmesso ai competenti uffici del Tesoro cosicché non è neppure

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1976

possibile all'attualità, valutare la portata delle disposizioni in esso contenute. Non può tuttavia tacersi che il maggior ostacolo per una soluzione adeguata del problema di cui si tratta è essenzialmente di ordine finanziario essendo difficile poter ipotizzare, nel presente particolare momento, l'assunzione di nuovi pesanti oneri a carico del bilancio statale.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: ABIS.

SARTI E BELLOCCHIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quanti siano (distinti fra operai ed impiegati) i posti disponibili nell'ambito dei Monopoli di Stato (tabacchi e sale).

Per conoscere le intenzioni del Governo in ordine alla programmazione delle assunzioni, anche in relazione a quei posti che si rendono vacanti di anno in anno per i collocamenti a riposo dovuti a limiti di età.

Per sapere infine se intenda snellire le procedure dei concorsi di assunzione, anche con l'articolazione di essi su scala regionale, così come già avvenuto per altre categorie nell'ambito del Ministero.

(4-00734)

RISPOSTA. — Al 30 settembre 1976, risultavano disponibili nei due grossi comparti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato complessivamente 2816 posti, dei quali 482 nelle carriere impiegatizie e 2334 nelle categorie degli operai, così ripartiti:

Carriera	Posti disponibili
A) IMPIEGATI	
<i>Direttiva tecnica:</i>	
Branca « Coltivazioni tabacco »	4
Branca « Manifatture tabacco »	4
<i>Direttiva amministrativa</i>	9
<i>Personale degli uffici:</i>	
Interpreti traduttori	1
Dattilografi	21
Ausiliari di anticamera	67
<i>Ruolo del personale dell'esercizio:</i>	
Di concetto amministrativi	13
Di concetto tecnici:	
a) branca « Coltivazioni tabacco »	67
b) branca « Manifatture tabacco »	19
c) branca « Sali e chinino »	4
<i>Esecutivi tecnici:</i>	
a) branca « Coltivazioni tabacco »	74
b) branca « Manifatture tabacco »	43
c) branca « Sali e chinino »	23
Di Computisteria	123
Ausiliari di vigilanza	10
Totale	482

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1976

Carriera	Posti disponibili
B) OPERAI	
<i>Categoria:</i>	
Comuni	2.283
Specializzati	51
Totale	2.334
Totale generale	2.816

Le suddette disponibilità di posti sono il risultato della differenza fra la dotazione organica di tutte le qualifiche delle singole carriere e i posti già coperti, o riservati per legge o da coprire con concorsi in fase di espletamento e con concorsi non ancora indetti ma già autorizzati e di prossima attivazione.

E' preciso intendimento dell'Amministrazione mettere a concorso tutti i posti che si rendono disponibili di anno in anno, compresi quelli che risultano vacanti per collocamenti a riposo dovuti a limiti di età, dopo aver ottenuto, beninteso, l'autorizzazione prevista dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Proprio al fine di snellire le procedure concorsuali in questione si è predisposto un apposito schema di disegno di legge che è stato già approvato in una recente seduta del Consiglio dei ministri.

Frattanto, e sempre allo scopo di accelerare al massimo la procedura dei concorsi per l'assunzione di personale impiegato, è stato deciso di effettuare alcuni concorsi per l'accesso alla carriera esecutiva tecnica, per complessivi 167 posti, decentrandone l'espletamento. Tali concorsi saranno cioè ripartiti in base alle esigenze di servizio dell'Amministrazione dei monopoli nelle varie rispettive sedi, ed i relativi bandi di concorso saranno pubblicati al più presto.

Il Ministro: PANDOLFI.

SCALIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi della soppressione delle scuole autonome medie di Ragalna (Catania) già istituite con decreto ministeriale del 31 luglio 1976 n. 6090.

L'interrogante chiede, in particolare, di sapere se, in considerazione dei gravi disagi arrecati alla popolazione scolastica e alla cittadinanza tutta che ha proclamato lo stato di agitazione, si intenda rivedere la recente decisione di soppressione attuando il contenuto del decreto del luglio 1976. (4-00904)

RISPOSTA. — L'autonomia della sezione staccata di scuola media, nella frazione di Ragalna del comune di Paternò, era stata concessa, in un primo momento, sulla base di una erronea valutazione dei presupposti e nella considerazione che esistessero le condizioni permanenti per due corsi completi.

Senonché, Ragalna, piccola frazione del comune di Paternò, dista appena otto chilometri da tale centro, il quale è servito da ben tre scuole medie, che hanno rispettivamente 32, 33 e 36 classi.

Poiché, inoltre la sezione di Ragalna, con le sue tre classi, per altro non eccessivamente frequentate, funzionava con un solo corso completo, il provveditore agli studi di Catania, aderendo a precise sollecitazioni dell'amministrazione comunale ed in linea con le direttive suggerite dall'attuale regime di austerità, è stato indotto a rivedere il proprio atteggiamento, revocando l'autonomia precedentemente concessa.

Tale decisione non appare, almeno allo stato attuale suscettibile di modifiche nel senso auspicato dall'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato: BUZZI.

SERVADEI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i suoi programmi circa la ultimazione della superstrada Europa 7 nel tratto della vallata del fiume

Savio (Forlì) che va dalla località Borello di Cesena al territorio del comune di Bagno di Romagna (Forlì) considerando anche che con tale realizzazione la grande infrastruttura diviene potenzialmente agibile da Ravenna a Roma, con notevole vantaggio per le opere già realizzate, per accelerare notevolmente le comunicazioni, per le popolazioni delle località attraversate, in genere depresse e mal collegate con i grandi centri.

L'interrogante ritiene l'attuale momento particolarmente favorevole per l'assunzione di tale decisione anche per le seguenti non secondarie contingenze:

la dichiarata disponibilità della Regione Emilia-Romagna di partecipare in qualche modo agli oneri necessari per l'ultimazione dell'opera;

la presenza, anche *in loco*, di primarie imprese disposte ad eseguire i lavori col pagamento differito anche per periodi abbastanza lunghi;

l'impegno degli istituti di credito locali di dare una mano in adeguate operazioni di finanziamento e di pre-finanziamento.

Questo quadro di mobilitazione e di partecipazione di importanti energie locali, sottolinea ulteriormente la rilevanza ed urgenza della superstrada, e la particolarmente favorevole condizione nella quale l'ANAS si appresterebbe a portare avanti un'opera che giuridicamente è di sua esclusiva pertinenza. Si tratta di una condizione forse non ripetibile per l'avvenire.

(4-00153)

RISPOSTA. — L'obiettivo utilità dell'opera è ben presente all'ANAS; tuttavia la situazione di bilancio dell'azienda non consente la possibilità di completare l'opera in tempi brevi. Tali difficoltà sono state espresse durante lo svolgimento di una interrogazione del senatore Cifarelli presso il Senato della Repubblica, nella seduta del 28 settembre 1976. In tale sede, venne fatto presente che le condizioni di bilancio dell'ANAS e il rilevante onere finanziario costituivano, e rappresentano tuttora, remore insormontabili. E' fin troppo evidente che per l'attuale situazione della spesa pubblica quegli ostacoli persistono.

Al riguardo preme far presente che la spesa occorrente per il completamento della superstrada E-7 - calcolata ai prezzi del-

l'anno 1976 - ammonterebbe a lire 172 miliardi secondo la seguente suddivisione: lire 125 miliardi per le opere ricadenti in Emilia-Romagna; lire 22 miliardi per quelle ricadenti in Toscana; lire 25 miliardi per le opere in Umbria. Tale ingente spesa non può in alcun modo essere sostenuta dall'azienda, salvo che non intervengano cospicui finanziamenti con apposito provvedimento legislativo.

E' noto, infatti, che gli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANAS non consentono di programmare interventi a lunga scadenza e di importo così rilevante, quale quello occorrente per il completamento della E-7, anche in considerazione dei consistenti oneri gravanti sul bilancio stesso per la revisione dei prezzi su opere pregresse realizzate in corso di esecuzione. Inoltre si deve rilevare che l'azienda deve provvedere ai rimborsi dei ratei di mutui già stipulati ed ammontanti complessivamente a lire 1.100 miliardi. In tale situazione l'ANAS è nella impossibilità di impostare un sia pur minimo programma o piano finanziario.

Tuttavia si assicura, in relazione all'obiettivo necessità di completare l'opera ed in considerazione anche delle premure espresse in altre occasioni, che l'ANAS si è fatta carico del problema. Infatti fra le indicazioni relative alle previsioni del piano nazionale dei trasporti in corso di elaborazione da parte del CIPE, l'ANAS non ha mancato di dare la dovuta priorità alle opere di completamento della strada di grande comunicazione E-7.

Pertanto si auspica che le aspettative possano essere soddisfatte in sede di realizzazione dello strumento programmatico predisposto dal CIPE.

In ordine alle contingenze segnalate si precisa:

1) la Regione Emilia-Romagna è stata interessata dall'ANAS in data 6 agosto 1976 perché si esprimesse formalmente in merito alla disponibilità a contribuire al finanziamento dei lavori relativi al tratto della strada di grande comunicazione E-7, ricadente tra Borello e San Pietro in Bagno della estesa di chilometri 33,3 circa. Al momento non è pervenuta risposta dalla regione;

2) per l'affidamento dei lavori l'ANAS è tenuta ad indire regolari gare di appalto tra tutte le imprese idonee e, attualmente, invita a parteciparvi tutte le ditte che ne

fanno richiesta nei termini fissati dal relativo bando di licitazione privata. Ovviamente, in tali circostanze, anche le imprese locali interessate possono presentare domanda di partecipazione, ma non può essere loro praticato trattamento preferenziale.

Per quanto concerne poi i pagamenti differiti, ai quali le imprese sarebbero disposte ad assoggettarsi, si precisa che l'ANAS, nella pratica corrente, già si avvale di un meccanismo simile in base all'articolo 5 della legge 21 aprile 1962, n. 181, che le consente appunto di impegnare i propri fondi di bilancio fino a quattro esercizi finanziari consecutivi. Per altro l'esiguità dei fondi a disposizione dell'azienda non consente di affrontare la spesa in soli 4 esercizi finanziari;

3) circa, infine, la dichiarata disponibilità da parte di istituti bancari locali per operazioni di finanziamento o di pre-finanziamento, si fa presente in proposito che la questione non può riguardare l'ANAS, la quale, come è noto, non è legittimata a compiere operazioni del genere, ma, semmai, i privati imprenditori.

Il Sottosegretario di Stato: LAFORGIA.

SERVADEI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che anche in questo periodo di spettacoli estivi, la tariffa delle prestazioni di numerosi canzonettisti italiani e stranieri oscilla dal milione ai tre milioni di lire, con un impegno diretto che a volte non supera l'ora di spettacolo.

Il fatto è facilmente rilevante anche seguendo le moltissime feste di carattere popolare, per la stampa, ecc. (per altro ampiamente pubblicizzate) nelle quali vengono impegnati tali professionisti. Feste che il più delle volte danno il prevalente risultato economico di fornire la citata « borsa » economica agli artisti in questione, mettendo anche in serio dubbio la loro natura « popolare ».

L'interrogante, oltre il fatto di costume, desidera sapere se la categoria viene seriamente controllata dal fisco e con quali risultati, e se si prevede che nelle analisi tributarie per campione che il Governo ha disposto a partire dal prossimo mese di gennaio, fra le categorie da sottoporre a sorteggio esista anche quella citata.

(4-00425)

RISPOSTA. — E' fermo intendimento degli organi preposti all'accertamento di effettuare un puntuale controllo delle attività poste in essere dalla categoria di artisti indicata dall'interrogante così come, d'altra parte, nei confronti di ogni altra categoria di contribuenti che meriti ugualmente di essere seguita sotto il riflesso tributario.

A tali fini, per la concreta verifica degli introiti realizzati da ciascun soggetto di imposta, gli uffici distrettuali esigeranno innanzitutto che sia stato osservato rigorosamente l'obbligo della contabilità, a cui è noto che occorre far riferimento nella tassazione dei redditi di natura professionale. Ciò comporta certamente la eventualità di dover fare uso con maggiore ampiezza del potere di accesso previsto dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in via di richiamo dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sicché l'amministrazione, nei casi di opportunità, si avvarrà anche di questa possibilità, all'unico scopo di raccogliere utili elementi di conoscenza da porre a base di una proficua azione accertatrice.

Già nel recente passato si sono ottenuti risultati di qualche rilievo dovuti soprattutto alla attività operativa di reparti speciali della guardia di finanza, che hanno effettuato accertamenti e controlli nei confronti di numerosi artisti e cantanti segnalando ai competenti uffici finanziari ricavi lordi per oltre 33 miliardi di lire.

Ma è chiaro che la migliore attenzione degli uffici accertatori dovrà concentrarsi sui periodi di imposta successivi alla riforma del sistema fiscale, essendosi avuto modo di constatare che i redditi di categoria relativi a periodi precedenti risultano nella generalità dei casi definiti automaticamente mediante applicazione delle norme sul cosiddetto condono fiscale.

In questo senso è dunque il significato dell'impegno che l'amministrazione si è posta di fronte, con il solo, grande obiettivo di condurre una lotta serrata all'evasione.

S'intende che per realizzare questo disegno sarà necessario far ricorso ad ogni previsto mezzo di azione, giacché nessun canale di controlli dovrà essere sottovalutato se ci si vuole muovere anche nella realtà verso traguardi di maggiore giustizia tributaria.

Un segno veramente concreto della volontà del Governo di camminare in tale

direzione è dato dal decreto ministeriale che sta per essere emanato in base all'articolo 2 della legge 160 del 2 maggio 1976 e che avrà applicazione dal prossimo anno.

Scopo di questo provvedimento, che dispone la effettuazione di accertamenti a scandaglio tra categorie omogenee di contribuenti, è certamente quello di estendere il ventaglio dei controlli a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, con il fine non secondario di rendere possibile, mediante il meccanismo del sorteggio, la individuazione dei gruppi ove maggiore è la potenzialità della evasione.

E' diffusa l'opinione che la concentrazione dei controlli nei confronti di queste categorie consentirà una più incisiva azione accertatrice, ampliando lo spazio per recuperare all'imposizione quelle fasce di contribuenti che con artifici vari riescono ancora a sfuggire in modo totale o in cospicua misura agli obblighi fiscali.

Il Ministro: PANDOLFI.

SERVADEI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro per le regioni.* — Per conoscere le ragioni della creazione di un Istituto di economia montana (INEMO) finanziato attraverso contributi governativi, al quale partecipano funzionari dello Stato e membri nominati dal Ministero dell'agricoltura.

Il motivo dichiarato dallo statuto dell'ente è quello di « favorire attraverso l'assistenza scientifica, tecnica e giuridica lo sviluppo e l'autonomia delle comunità montane di tutto il territorio nazionale » ma, pare all'interrogante, che le regioni non abbiano necessità di questa interferenza.

L'interrogante desidera, infine, conoscere i nominativi dei funzionari dello Stato e di quelli facenti parte dell'istituto con nomina ministeriale, ed a quanto corrisponda il contributo concesso. (4-00512)

RISPOSTA. — L'Istituto nazionale di economia montana (INEMO) è stato costituito con atto pubblico in data 15 giugno 1973, n. 103534 di repertorio. A norma dello statuto, sono organi dell'ente: l'assemblea dei soci, il consiglio direttivo, il presidente, il direttore, il comitato scientifico, il collegio dei revisori dei conti. L'INEMO, attesa la sua natura privatistica, non è vigilato né tutelato da questo Ministero, che

non ha nominato alcun suo funzionario quale rappresentante presso gli organi statutari dell'istituto.

Tra le finalità dell'INEMO figurano: lo studio dei problemi connessi con lo sviluppo dell'economia montana; la individuazione e lo studio di provvedimenti legislativi nazionali o regionali riguardanti l'economia, montana; indagini sulle connessioni esistenti fra l'economia delle regioni montane e quelle del territorio circostante; la valutazione dei risultati conseguiti con l'azione legislativa ed amministrativa svolta dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, in particolare dalle comunità montane, a favore dello sviluppo dell'economia montana; lo studio comparato della legislazione italiana e degli altri paesi europei in materia di economia montana; la divulgazione di notizie e dati statistici, l'organizzazione di incontri di studio, seminari, corsi e conferenze. Stabilisce, inoltre, lo statuto che l'INEMO non ha scopi di lucro ed è al servizio dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

Circa l'attività svolta, non si ha notizia di rilievi o lamentele su eventuali interferenze nei riguardi dell'attività delle regioni; risulta, anzi, che alcune di esse, quali Toscana, Umbria, Abruzzo, Lombardia, Veneto e Basilicata, hanno collaborato per lo svolgimento dei corsi di formazione del personale delle comunità montane, organizzati dall'INEMO.

Questo Ministero ha concesso all'INEMO, con decreto del 6 luglio 1973, n. 895, un contributo di lire 173 milioni per lo svolgimento di studi al fine di stimolare la costituzione delle comunità montane e per la formazione del relativo personale; la concessione dello studio è vincolata ad apposita convenzione, per la quale venne chiesto ed ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato. Con successivi provvedimenti ministeriali (decreti n. 17/72 e n. 18/72 del 24 marzo 1976) son stati concessi altri 2 contributi, dell'importo complessivo di lire 60 milioni, per una indagine sui beni di proprietà collettiva in montagna.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORÀ.

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi per i quali la CONSOB non sia ancora stata messa in condizione di poter

funzionare nella pienezza dei suoi poteri: il che rende praticamente non funzionante una legge dello Stato, che ha come obiettivo la riforma delle società per azioni e quello di moralizzare il funzionamento della borsa valori. (4-00802)

RISPOSTA. — Premesso che sull'attività svolta nell'anno decorso dalla CONSOB ha recentemente riferito in Parlamento il Ministro del tesoro, si informa che in data 26 ottobre 1976, sono stati inoltrati alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza, i decreti, ed il disciplinare, predisposti in applicazione della legge 7 giugno 1974, n. 216, istitutiva della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Con tali provvedimenti viene, tra l'altro, definito il contingente di personale - dello Stato e degli enti pubblici - da assegnare alla CONSOB, nonché il sistema di reclutamento e la posizione giuridica degli « esperti » estranei all'amministrazione ai sensi dell'articolo 2 della richiamata legge n. 216 del 1974.

Ciò consentirà di avviare a breve termine, alle difficoltà sinora incontrate dalla CONSOB nell'espletamento dei compiti ad essa assegnati, ed a cui fa riferimento l'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MAZZARRINO.

SERVADEI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

1) se risponda a verità che vi sono alcuni uffici IVA, situati specialmente nelle zone più depresse, che non sono in grado di provvedere, non avendo disponibilità sul fondo creato per le riscossioni, al rimborso nei confronti degli aventi diritto, in gran parte piccoli artigiani e medie industrie che operano nel settore delle esportazioni, e quindi costituiscono un elemento imponente per la nostra bilancia dei pagamenti;

2) se ritenga che quanto sopra costituisca anche una discriminazione nei confronti delle aziende che operano sotto la giurisdizione degli uffici IVA che, avendone la disponibilità, provvedono prontamente al rimborso;

3) se ritenga inoltre, in attesa che tutta la materia venga uniformata allo scopo di non creare riconosciute distorsioni

nella concorrenza e palesi ingiustizie, provvedere, con un pronto provvedimento, a dotare gli uffici IVA che ne sono deficiari, dei fondi necessari, allo scopo di consentire agli stessi di porre fine a questo stato di cose, non solo per un problema di equità, ma altresì a vantaggio del pubblico erario, che non deve sopportare gli oneri derivanti dai tardivi pagamenti.

(4-00803)

RISPOSTA. — La situazione dei rimborsi in materia di imposta sul valore aggiunto sembra essere, in realtà, alquanto diversa dal panorama delineato dalla interrogazione.

Dai dati a disposizione può infatti rilevarsi che nel corrente esercizio 1976 gli uffici IVA, nella loro quasi totalità, hanno potuto fronteggiare le richieste di rimborso con i fondi delle proprie riscossioni. Solo per una minima parte di essi si è reso necessario il ricorso ai fondi stanziati nell'apposito capitolo di spesa 3975 « Restituzioni e rimborsi IVA ».

In particolare, la situazione deficitaria si è rilevata nei confronti degli uffici IVA di Cagliari, Messina, Nuoro, Sassari e Siracusa, ma essa è dovuta essenzialmente al notevole incremento delle esportazioni ed ai cospicui investimenti attuati dagli operatori economici dei suddetti territori.

L'Amministrazione, ad ogni modo, è intervenuta adeguatamente anche in tali limitati casi, accreditando ai singoli uffici in ragione del rispettivo fabbisogno la complessiva somma di lire 40 miliardi, che è pari all'80 per cento dell'intero stanziamento di bilancio.

Il Ministro: PANDOLFI.

SQUERI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere per determinare lo sblocco delle assegnazioni di alloggi non di lusso costruiti da cooperative di lavoratori, conseguente alla interpretazione restrittiva adottata recentemente da alcuni uffici del registro sulla agevolazione per l'imposta di registro sul valore dell'immobile fino a quella data attribuita *pro quota* ad ogni socio entro il limite di 25 milioni cadauno ed ora invece riferito oggettivamente alla unità immobiliare. Il criterio attuale nell'applicazione dell'agevolazione crea una evidente sperequazione tra i soci assegnatari appena rientranti nel limite dei 25 milioni di lire e quelli che lo superano anche di poco,

con un divario di imposta pari ad oltre 2.500.000 lire.

L'interrogante chiede, pertanto, che venga confermata l'interpretazione data fino ad ora da quegli uffici del registro che consideravano il limite di lire 25 milioni *pro capite* e non per unità immobiliare, o quanto meno riconosciuta una franchigia generale esente da imposta fino a lire 25 milioni applicando l'aliquota normale sulla eccedenza. Così facendo, si favorirebbe la normalizzazione della situazione nel rispetto dei principi di agevolazione voluti dal legislatore a favore dei cooperatori nello spirito della Costituzione. (4-00592)

RISPOSTA. — La condotta operativa degli uffici del registro criticamente annotata dall'interrogante è chiaramente conforme all'indirizzo interpretativo seguito da tempo dalla commissione centrale delle imposte, la quale è ferma da oltre un decennio sul principio che per fruire delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro ed ipotecarie in sede di prima assegnazione di alloggi da parte delle cooperative edilizie ai propri soci, occorre aver riguardo non al numero dei soggetti a favore dei quali procede all'assegnazione *pro indiviso* dell'appartamento, bensì al valore globale dell'alloggio assegnato.

L'azione impositiva degli uffici finanziari si muove dunque nella linea del suddetto principio, che l'amministrazione per altro condivide pienamente in coerenza con la tesi sostenuta anche in passato, secondo la quale il carattere oggettivo della disposizione di favore presuppone la esistenza di un rapporto diretto ed immediato tra il limite di somma fissato dalla legge ed il valore attribuito alla unità immobiliare.

Sarebbe altrimenti assai difficile evitare gli abusi e gli intenti speculativi nel settore e certamente si finirebbe per ottenere risultati del tutto diversi dalle finalità che la norma fiscale mira invece a perseguire.

Quanto poi alla proposta subordinata dall'interrogante di applicare l'imposta in misura normale solo sull'importo eccedente i 25 milioni, si fa presente che in base alla legge gli atti di assegnazione di unità immobiliari ai soci di cooperative sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa solo se non superano il limite di valore di 25 milioni; ove tale limite sia superato l'atto è soggetto alle normali aliquote. Ciò per l'ovvia considerazione che

per un medesimo atto l'imposta di registro non può essere applicata in misura diversa.

Il Ministro: PANDOLFI.

URSO SALVATORE E BAMBI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere se risponda al vero quanto pubblicato dal *Corriere della Sera* del 29 giugno 1976 in riferimento all'attuale sistema del credito agrario e il volume dei prestiti nel 1975.

Secondo la notizia riportata, la distribuzione del credito agrario è stata ripartita nell'anno 1975 per il 44,9 per cento nell'Italia settentrionale, per il 15,7 per cento nell'Italia centrale, per il 20,7 per cento in quella meridionale e per il 18,7 per cento nella Sicilia e Calabria.

Gli interroganti ritengono ingiustificabile una tale ripartizione. I produttori meridionali ed insulari che si trovano in uno stato di maggiore disagio e di precarietà specie in questo momento particolare in cui con notevoli difficoltà si cerca di superare la crisi agricola, chiedono di sapere quali provvedimenti si intendano adottare per porre fine a questo tipo di sperequazione e mettere i citati produttori in condizione di poter attingere con maggiore disponibilità al credito agrario. (4-00037)

RISPOSTA. — Le assegnazioni di fondi statali alle regioni a statuto ordinario e speciale per la concessione dei prestiti e mutui agrari a tasso agevolato vengono disposte, su conforme parere della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, tenendo conto delle domande presentate dalle categorie agricole interessate e, comunque, in modo da riservare alle regioni del Mezzogiorno complessivamente il 60 per cento delle somme disponibili.

Detta ripartizione viene effettuata sulla base di una espressa disposizione legislativa contenuta nell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, proprio allo scopo di attivare e stimolare le attività produttive nel Mezzogiorno e per corrispondere agli indirizzi della politica regionale della CEE, che privilegia i territori che si trovano in una situazione di particolare difficoltà economica.

E', pertanto, da ritenere che il divario esistente fra le operazioni creditizie perfe-

zionate nelle regioni settentrionali e quelle poste in essere nelle restanti zone del territorio nazionale sia da ascrivere non alle limitate disponibilità finanziarie, che con il 60 per cento di tali mezzi potevano mobilitare un volume di operazioni superiore anche a quello registratosi nel centro-nord dell'Italia, bensì al non adeguato numero di richieste presentate agli istituti bancari da parte dei produttori agricoli delle regioni centro-meridionali. Giova rammentare, tuttavia, che il volume delle operazioni di credito agrario effettuate nell'Italia meridionale ed insulare non è affatto trascurabile, ove si consideri che nel periodo considerato ha raggiunto circa il 40 per cento. Inoltre, il divario tra utilizzazione di credito agrario nel centro-nord, rispetto a quella delle regioni del Mezzogiorno, può dipendere anche dalle operazioni di credito non agevolato che, come è noto, risultano superiori al nord rispetto a tutte le altre regioni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORÀ.

VAGLI MAURA, DA PRATO, MARTINI MARIA ELETTA, BAMBI, LABRIOLA E LICHERI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza delle gravi difficoltà, di occupazione e di sviluppo in cui si trova la Sipe Nobel di Galliciano (Lucca) insieme con gli stabilimenti di Spilamberto (Modena) e Orbetello (Grosseto); situazione venutasi a creare a seguito del passaggio di proprietà dalla Montedison alla Snia Viscosa, in un clima di generale smantellamento della produzione e della vendita dei razzi antigrandine, molto richiesti dagli agricoltori per la loro utilità ed efficacia. E' noto infatti che lo stabilimento di Galliciano, unico in Italia per questo aspetto, produce soprattutto razzi antigrandine con testa esplodente (120 mila all'anno allora, 12 mila oggi), né è pensabile un suo potenziamento nel settore bellico, non solo in riferimento allo sviluppo del processo di distensione mondiale, ma anche per il tipo, ormai quasi in disuso, di prodotti che escono dai tre stabilimenti citati.

Considerato che il tipo di ruolo e di prospettiva indicato nelle conferenze di produzione del 26 febbraio a Spilamberto e del 19 luglio 1976 a Galliciano va in direzione di una riconversione e di un poten-

ziamento dei prodotti riconducibili al settore agricolo, in un stretto e riqualificato rapporto tra industria e agricoltura, gli interroganti chiedono al ministro quali iniziative intenda assumere per rimuovere quegli ostacoli che di fatto impediscono una prospettiva seria e credibile per il settore, e in particolare cosa intenda fare:

1) affinché sia riconosciuta, anche a carattere provvisorio, l'efficacia dell'impiego dei razzi antigrandine, in modo che il razzo possa essere considerato a tutti gli effetti un mezzo di difesa contro le avversità atmosferiche;

2) affinché anche per questo prodotto adoperato in agricoltura, l'IVA, che oggi è del 12 per cento, possa essere ridotta, come per gli altri prodotti in agricoltura ad esempio i concimi.

Gli interroganti considerano urgenti tali misure, tenuto conto che la sperimentazione che si sta effettuando in Svizzera con altri razzi non darà risultati fino al 1980, che l'assicurazione è una difesa passiva e non salva il raccolto, che altri interventi non hanno dato gli stessi risultati, che i 25 anni di impiego generalmente positivo sollecitano attenti riflessioni e chiarimenti sulle effettive responsabilità sia del ritiro del prodotto nel 1971, sia della mancata promozione successiva.

(4-00127)

RISPOSTA. — A seguito e ad integrazione della risposta data alla stessa interrogazione (allegato al resoconto della seduta del 18 ottobre 1976), si comunica che il Ministero delle finanze, in merito alla richiesta formulata al punto 2) della soprascritta interrogazione, ha fatto presente che l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni prevede un particolare regime di favore nei confronti degli agricoltori, consistente nel diritto riconosciuto al produttore agricolo ad una detrazione forfettaria dell'imposta a monte pari a quella addebitata ai propri acquirenti, con la conseguenza che per le cessioni poste in essere il produttore stesso non versa IVA all'erario e trattiene l'imposta che il cessionario gli corrisponde in via di rivalsa.

Tale trattamento è indubbiamente agevolato per il produttore agricolo, il quale viene largamente compensato per gli oneri che ha sopportato per acquisire beni e servizi.

Ove, per altro, del particolare trattamento di favore invocato si intendesse far beneficiare anche coloro che operano al di fuori del campo di applicazione del citato articolo 34, coloro cioè che svolgono una comune attività imprenditoriale di natura industriale o commerciale, assai più difficilmente riuscirebbe a comprendersi la concessione dell'agevolazione in questione, la quale, senza avere un valido fondamento né tecnico, né sociale, sortirebbe viceversa il solo effetto di risolversi in una ingiustificata perdita di gettito per l'erario.

Ciò premesso, si conferma che questo Ministero si ripromette di prospettare, non appena possibile, l'opportunità di un migliore approfondimento della materia nel quadro delle misure da adottare nei confronti di tutti i mezzi strumentali dell'agricoltura.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORA.

VALENSISE E TRIPODI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se intenda promuovere la eliminazione dei passaggi a livello incustoditi esistenti sulla linea delle Calabro-Lucane Gioia Tauro-Cinquefrondi (Reggio Calabria), e ciò in relazione al recente grave sinistro verificatosi in località Nucarella del comune di Taurianova dove cinque carabinieri in servizio a bordo di un'autovettura sono stati investiti e travolti da un'automotrice riportando gravissime ferite mentre attraversavano un passaggio a livello non custodito, caratterizzato da impossibile visibilità della linea

ferroviaria percorsa dai mezzi delle Calabro-Lucane senza prescrizioni di rallentamento. (4-00919)

RISPOSTA. — Il problema di garantire una maggiore sicurezza dei passaggi a livello incustoditi, mediante gli opportuni provvedimenti tecnici fra i quali la semaforazione, è da tempo fra quelli primari da risolvere.

Le ultime proposte concrete per la soluzione generale del problema sono state presentate anche nel corso di questo anno, ma non è stato ancora possibile reperire le necessarie ingenti disponibilità finanziarie, valutate, al settembre 1976, in circa 30 miliardi, di cui 5 miliardi per la sistemazione dei passaggi a livello incustoditi delle sole ferrovie Calabro-Lucane.

Con riferimento all'incidente, oggetto dell'interrogazione, si fa presente che sono stati effettuati accurati accertamenti, dai quali è emerso che il passaggio a livello - ove si è verificato l'incidente stesso - risponde alle norme vigenti, per quanto concerne le prescrizioni di pertinenza ferroviaria: in particolare, il limite massimo di velocità dei convogli (70 chilometri orari) risulta imposto in funzione della distanza di visibilità rilevata.

Per quanto attiene poi alla regolarità della segnaletica stradale, si fa presente che della stessa risponde l'ente proprietario della strada e quindi nel caso in esame, il comune di Taurianova.

Il Ministro: RUFFINI.